



Edizione n. 01 del 28 dicembre 2010

Redatto da: dal presidente in collaborazione con i soci

Approvato dagli amministratori con verbale di assemblea del 28. 12. 2010

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

Glossario dei termini

Parte I – GENERALE

Capitolo 1 – I riferimenti normativi

- 1.1 Il D.Lgs. n. 231/2001
 - 1.1.1 La responsabilità amministrativa dell'ente
 - 1.1.2 Natura della responsabilità
 - 1.1.3 Nozione di “ente” soggetto alla relativa disciplina
 - 1.1.4 Presupposti dell'imputabilità della responsabilità all'ente
 - 1.1.5 I “reati presupposto”: sintesi
 - 1.1.6 Commissione del reato nell'“interesse o a vantaggio dell'ente”
 - 1.1.7 Responsabilità per i reati commessi da soggetti in posizione apicale
 - 1.1.8 Responsabilità per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata
 - 1.1.9 Le sanzioni
- 1.2 Le linee guida della Confindustria

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Capitolo 2 – La mappatura delle aree di rischio e il modello adottato dalla Cima Service s.r.l.

- 2.1 La storia, le aree di operatività aziendale e la struttura della Cima Service s.r.l.
 - 2.1.1 La storia
 - 2.1.2 Le aree di operatività
 - 2.1.3 La struttura
- 2.2 La funzione, i principi ispiratori e la struttura del modello
- 2.3 La procedura di adozione del modello
 - 2.3.1 Mappatura delle aree di rischio
 - 2.3.2 Analisi delle aree di rischio e *gap analysis*
- 2.4 Le aree di rischio dell'attività della Cima Service s.r.l.
- 2.5 Reati presupposto considerati non a rischio per la Cima Service s.r.l.
- 2.6 La diffusione del modello tra i “portatori di interesse”, l'attività formativa e informativa
- 2.7 La procedura di modifica del modello

Capitolo 3 – L'organo di vigilanza

- 3.1 Il ruolo e le caratteristiche di terzietà dell'organo di vigilanza

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- 3.1.1 Ruolo
- 3.1.2 Requisiti
- 3.2 La composizione ed il funzionamento dell'organo di vigilanza
 - 3.2.1 Nomina e revoca dei membri dell'organo di vigilanza
 - 3.2.2 Composizione
 - 3.2.3 Presidente
 - 3.2.4 Funzionamento
 - 3.2.5 Compensi dei membri dell'organo di vigilanza
 - 3.2.6 Cessazione dei componenti dell'organo di vigilanza
 - 3.2.7 Sostituzione dei componenti dell'organo di vigilanza

Capitolo 4 – Il sistema di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, il codice etico, le procedure e il codice sanzionatorio

- 4.1 Il codice etico
- 4.2 Il codice sanzionatorio

Parte II – SPECIALE

Capitolo 1 – Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e le aree di rischio per la Cima Service s.r.l.

- 1.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione e le condotte criminose rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.
- 1.2 I reati societari

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- 1.3 I reati relativi alla violazione della normativa per la salute sul lavoro e sicurezza sul lavoro
- 1.4 I reati informatici e le condotte criminose rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.
- 1.5 I reati contro la personalità individuale e le condotte criminose rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Glossario dei termini

Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rubricato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni

Destinatari: tutti i soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, più precisamente: vertici aziendali e collaboratori (interni ed esterni)

Ente: soggetto fornito di personalità giuridica; società e associazioni, anche prive di personalità giuridica

Società: la Società che ha adottato il presente Modello Organizzativo, Cima Service s.r.l.

S.R.L.: società a responsabilità limitata

Sistema di organizzazione, gestione e controllo: sistema generale di organizzazione aziendale, relativo, in particolare, ai seguenti elementi: sistema di deleghe, procure, e relativi poteri per la firma di atti aziendali; sistema autorizzativo; sistema di controllo di gestione; codice etico; procedure aziendali; modello di gestione in materia di sicurezza sul lavoro; modello di gestione relativo alla certificazione di qualità; sistema disciplinare di cui al C.C.N.L.; codice sanzionatorio previsto dal presente Modello Organizzativo

Modello organizzativo: sistema aziendale recante un complesso di principi, regole, procedure, compiti, responsabilità e relativi controlli, idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto, ad integrazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Organo di vigilanza (O.d.V.): organo aziendale previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Area di rischio: attività aziendali, o fasi delle stesse, il cui svolgimento potrebbe dare occasione ai comportamenti illeciti previsti dal Decreto

Protocollo/Regolamento: procedura specifica per la prevenzione dei reati e degli altri atti illeciti, e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali

Quote: quantificazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità del fatto. Il valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille

Reati presupposto: reati previsti dal Decreto, rilevanti ai fini della imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente

Sistema disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie previste nei confronti di coloro che non osservano il modello organizzativo e le procedure aziendali

Sistema dei poteri: insieme delle deleghe e delle procure da cui desumere il sistema dei poteri vigente nella Cima Service s.r.l.

Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro: complesso di documenti, attribuzioni di compiti e responsabilità, regole, protocolli, attività di formazione, informazione e addestramento adottato dalla Cima Service per l'adempimento delle obbligazioni relative alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Vertici aziendali (c.d. soggetti in posizione apicale): il Presidente e il Vicepresidente

Soggetti in posizione subordinata: tutti coloro che collaborano, a vario titolo, con l'ente, sia all'interno sia all'interno della struttura aziendale

Collaboratori interni: tutti coloro che collaborano, a vario titolo, all'interno dell'ente
Esemplificativamente: lavoratori dipendenti; soci lavoratori; lavoratori autonomi; associati in partecipazione; lavoratori somministrati; lavoratori distaccati; lavoratori a progetto

Collaboratori esterni: Tutti coloro che collaborano con l'ente e che non rientrano nella categoria dei collaboratori interni. Esemplificativamente: lavoratori con contratto di appalto o d'opera; agenti; consulenti

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Parte I – GENERALE

Capitolo 1 – I riferimenti normativi

1.1 Il D.Lgs. n. 231/2001

1.1.1 La responsabilità amministrativa dell'ente

Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una nuova figura di responsabilità a carico degli “enti”.

Con tale normativa, il Legislatore delegato ha dato attuazione alla legge delega (Legge n. 300, del 29/09/2000, art. 11), con cui lo Stato italiano ha provveduto a ratificare e a dare esecuzione alle seguenti convenzioni internazionali:

□ Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26/07/1995;

□ Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea del 26/05/1997;

□ Convenzione O.C.S.E. sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17/12/1997.

1.1.2 La natura della responsabilità

Il noto dogma della scienza penalistica secondo cui “*societas delinquere non potest*”, basato sul presupposto che non esistono, oltre all'uomo, altre entità capaci di agire e di commettere illeciti, non permetteva che le persone giuridiche (ma anche gli altri enti senza personalità giuridica), che agiscono mediante rappresentanti, potessero commettere reati ed essere, dunque, centri di imputazione della responsabilità penale.

Con il diffondersi del fenomeno societario, però, si sono da tempo affermate altre teorie, in base a cui è ammessa non solo la capacità dell'ente di commettere reati, ma, altresì, la sua punibilità (quale centro di imputazione di responsabilità penale). In particolare, tale esigenza è divenuta particolarmente sentita anche a causa della complessità organizzativa e funzionale delle strutture imprenditoriali, sempre più caratterizzate dalla

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

necessità di delegare azioni e decisioni, anche a soggetti della struttura lontani dal vertice (agenti, consulenti, procacciatori d'affari etc.).

Il Legislatore, con la normativa in esame, da un lato, ha inteso diffondere la cosiddetta “*cultura della legalità*”, al fine di sensibilizzare le imprese, e gli altri enti che non svolgono attività imprenditoriale, a dotarsi di buone regole di organizzazione, per emarginare i fenomeni di criminalità imprenditoriale, dall'altro lato, ha tenuto conto della tutela della collettività, intesa come insieme di soggetti che hanno un interesse concreto alla corretta gestione del *management* aziendale.

Da quest'ultimo punto di vista, infatti, la *ratio* della presente normativa è il contrasto della criminalità c.d. d'impresa, al fine di tutelare gli interessi di tutti i soggetti che, a vario titolo (pubbliche amministrazioni, soci, associati, soggetti titolari di quote di fondi, di comitati o di associazioni), facciano parte di enti che esercitano attività economiche: a titolo di esempio, si pensi ai casi di reati societari, commessi da amministratori o da altri soggetti, certamente idonei a lederne gli interessi. Pertanto, il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto nuove sanzioni a carico degli enti, di tipo sostanzialmente penalistico, sebbene la normativa parli di “responsabilità amministrativa”, di “illeciti amministrativi” e di “sanzioni amministrative”.

Nonostante tali attribuzioni, infatti, una numerosa serie di elementi induce a ritenere che si tratti di responsabilità penale vera e propria, e ciò rileva da molteplici punti di vista pratici¹.

Si segnalano sinteticamente gli elementi che inducono a ritenere che il D.lgs. n. 231/2001 abbia introdotto una responsabilità prettamente penale (anche) per le persone giuridiche:

□ la sede e l'autorità che procede all'accertamento: cioè il procedimento penale a carico dell'agente si svolge presso il Tribunale avanti il giudice penale (art. 36 D.lgs. n. 231/2001). Sul punto, si precisa che, prima della normativa in esame, solo in rari casi, il giudice penale conosceva di illeciti amministrativi connessi al reato (art. 24, L. n. 689/1981);

□ l'iniziativa punitiva del Pubblico Ministero sull'illecito amministrativo e la relativa annotazione da parte di quest'ultimo della notizia dell'illecito nel registro delle notizie di reato (art. 55, D.lgs. n. 231/2001);

□ le disposizioni sulle indagini preliminari e sul processo penale (in particolare, artt. 40, 41, 56 ss. D.lgs. n. 231/2001);

¹ Ad esempio, si pensi alla cooperazione internazionale, che ha funzionamento ed efficacia diversi a seconda che si tratti di illecito penale o amministrativo; alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che prevede alcune garanzie per gli illeciti amministrativi e non per quelli penali.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

□ il principio della retroattività *in bonam partem* della legge penale più favorevole all'agente (art. 3, D.lgs. n. 231/2001), sino ad ora ritenuto applicabile solo alla successione nel tempo di leggi penali;

□ l'equiparazione della posizione dell'ente a quella dell'imputato (art. 35 D.lgs. n. 231/2001).

Per contro, vi sono, però, elementi che depongono contro la natura “pienamente” penale dell'illecito, quali il regime di *prescrizione* (art. 22 D.lgs. n. 231/2001), che segue regole del tutto diverse da quelle vigenti dalla prescrizione dei reati, e la *presunzione di colpevolezza* dell'ente in caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, che deroga alle note regole processuali penali in base a cui l'onere di provare la colpevolezza è, normalmente, a carico del Pubblico Ministero procedente (*cf. infra*).

In ragione di quanto esposto, una risposta certa relativamente alla natura della responsabilità non può essere data, e, pertanto, pare corretto definire la responsabilità dell'ente, nel senso già previsto dalla relazione accompagnatoria al D.lgs. n. 231/2001, come una sorta di *tertium genus*, al quale si applicano alcune regole garantiste previste dal diritto penale.

1.1.3 La nozione di “ente” soggetto alla relativa disciplina

Per quanto attiene al concetto di “ente”, cui si applica la normativa in esame, il D.lgs. n. 231/2001 (art. 1, comma 2) ne individua i soggetti destinatari.

La norma prevede, in primo luogo che le disposizioni del decreto si applicano a tutti gli enti a soggettività privata, e, precisamente:

□ agli enti forniti di personalità giuridica. Esemplicativamente, pertanto, si tratta di enti privati dotati di personalità giuridica:

1. associazioni;
2. fondazioni;
3. comitati;

□ a tutte le società e associazioni, anche prive di personalità giuridica. Esemplicativamente, si tratta dei seguenti enti:

1. società cooperative;
2. società per azioni e società in accomandita per azioni;
3. società a responsabilità limitata;
4. società mutue assicuratrici;
5. società semplici;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

6. società in nome collettivo;
7. società in accomandita semplice;
8. comitati e associazioni senza personalità giuridica.

Relativamente agli enti senza personalità giuridica, si segnala che il Legislatore ha ritenuto di estendere l'ambito di applicazione della normativa anche a tali enti in quanto, come si legge nella relazione accompagnatoria al D.lgs. n. 231/2001, si tratta comunque di *“soggetti che, potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli statali, sono a maggior rischio di attività illecite e attorno ai quali appare dunque ingiustificato creare vere e proprie zone di immunità”*.

Per quanto riguarda gli enti a soggettività pubblica, è previsto (art. 1, comma 3) che la normativa *non* si applica:

1. allo Stato;
2. agli enti pubblici territoriali (Regioni; Province; Comuni; altre amministrazioni statali);
3. agli altri enti pubblici non economici. Si precisa, viceversa, che la normativa si applica agli enti pubblici *economici*, cioè creati per la gestione di un'impresa industriale o commerciale e che non esercitano pubblici poteri. Tra di essi, vi sono, ad esempio, le agenzie pubbliche (aziende sanitarie locali; enti strumentali delle Regioni e altri enti locali territoriali), le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici (speciali; di Stato; locali; regionali; provinciali; consorziali; municipalizzate), gli enti pubblici che perseguono fini e interessi dello Stato (INPS, INAIL, ISTAT etc.);
4. agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale: si tratta, precisamente, dei partiti politici e dei sindacati, che svolgono le funzioni previste dagli artt. 39 e 49 della Costituzione.

Pertanto, già dalla semplice lettura dei soggetti che vengono coinvolti dalla normativa, emerge chiaramente che l'obiettivo del Legislatore è la repressione diffusa delle condotte delittuose che possono verificarsi all'interno di qualsiasi “ente”, dotato o meno di soggettività, e qualunque sia la forma giuridica adottata, salve le eccezioni di cui si è detto *supra*.

1.1.4 I presupposti dell'imputabilità delle responsabilità all'ente

Presupposto per la sussistenza della responsabilità amministrativa degli enti è:

1. la commissione di alcuni reati, elencati specificamente nel D.lgs. n. 231/2001;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

2. da parte di soggetti che si occupano a vario titolo della gestione e del *management*, o che collaborano nelle attività dell'ente;
3. nell'interesse o a vantaggio del medesimo ente.

Sussistono quindi **due autonomi titoli** di responsabilità:

- ❖ uno in capo all'ente;
- ❖ l'altro in capo all'autore del reato.

La responsabilità dell'ente, infatti, presuppone la commissione del reato da parte dell'agente, ma non è solidale con quest'ultimo, ed è, altresì, oggetto di accertamento autonomo da parte del giudice penale.

Il fatto che la vicenda processuale delle persone che commettono il reato e quella dell'ente siano strettamente collegate tra loro risponde, infatti, solo all'esigenza di salvaguardare l'economia processuale.

Sul punto, si precisa che l'art. 8 del decreto prevede, infatti, la sussistenza della responsabilità dell'ente anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. In caso di amnistia, l'ente può comunque rinunciarvi, al fine di ottenere una pronuncia di assoluzione piena.

La norma è volta ad evitare situazioni di impunità dell'ente nei seguenti casi:

- impossibilità ad identificare chi abbia commesso il reato all'interno della struttura organizzativa;
- situazioni proprie dell'agente (inimputabilità);
- vicende del reato commesso dall'agente (cause estintive del reato, ex artt. 150 ss. c.p.²).

In tali casi, infatti, essendo l'ente autonomamente responsabile rispetto alla condotta dell'agente, sussistendo gli ulteriori elementi di cui si dirà *infra*, non pareva corretto al Legislatore escluderne la responsabilità.

In ragione di quanto esposto, pertanto, la commissione del reato da parte del soggetto agente è soltanto uno dei presupposti per l'accertamento, da parte del giudice penale, della diversa e distinta responsabilità dell'ente.

1.1.5 I reati presupposto, sintesi

² Si tratta, precisamente, delle seguenti cause estintive del reato: morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.); remissione della querela (art. 152 c.p.); prescrizione del reato (art. 157 c.p.); oblazione nelle contravvenzioni (art. 162 c.p.); sospensione condizionale della pena (163 c.p.); perdono giudiziale (169 c.p.).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Relativamente ai reati, si precisa che non tutte le figure delittuose previste dall'Ordinamento italiano sono rilevanti ai fini della normativa in esame: a differenza di altri ordinamenti, il Legislatore italiano, infatti, ha individuato una serie definita di reati rilevanti, cosiddetti *reati presupposto*.

Si tratta di molteplici figure delittuose, sinteticamente riconducibili ad ipotesi di:

- corruzione;
- malversazione e indebita percezione di erogazioni;
- truffa;
- reati societari previsti dal codice civile;
- delitti di falsità;
- reati informatici;
- di trattamento illecito di dati;
- delitti di terrorismo ed eversione;
- delitti di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- riciclaggio;
- omicidio e lesioni commesse con violazione delle normative per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- reati di criminalità organizzata transnazionale.

Sul punto, si precisa che il novero dei reati previsti dal decreto, nella sua originaria formulazione, era molto limitato rispetto a quanto originariamente previsto nella legge delega n. 300 del 29/09/2000, ma, a seguito di alcune modifiche normative (le ultime recenti), sono state introdotte nuove figure di reato, che hanno ampliato sensibilmente l'insieme degli illeciti che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente. Non è d'altro canto escluso che nuove figure di reato presupposto vengano in futuro inserite da parte del Legislatore.

L'originario nucleo dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 era relativo a delitti contro la Pubblica Amministrazione, alcune ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti pubblici e Unione Europea.

Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che, come si è detto, hanno esteso sensibilmente il campo dei reati presupposto. L'elenco fornito qui di seguito segue l'ordine delle norme, e non quello temporale di introduzione dei relativi reati nel D.lgs. n. 231/2001.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Precisamente, si tratta dei seguenti reati, previsti dai seguenti articoli del D.lgs. n. 231/2001:

□ **art. 24, reati contro la Pubblica Amministrazione, relativi ai contributi e alle erogazioni pubbliche:**

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter*, comma 2, c.p.).

□ **art. 25, reati contro la Pubblica Amministrazione:**

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

□ **art. 24-*bis*, introdotto dalla L. n. 48 del 18/03/2008, relativo ai reati informatici:**

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-*quinquies* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p);

– falsità su documenti informatici (491-*bis* c.p);

– frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinquies* c.p).

□ **art. 25-bis, D.lgs. n. 231/2001**, introdotto dal **D.L. n. 350 del 25/09/2001**, conv., con modificazioni, in L. n. 409 del 23/11/2001, relativo ai **reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo:**

– falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

– alterazione di monete (art. 454 c.p.);

– spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

– contraffazione in carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

– fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

– uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

□ **art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001**, introdotto dal **D.lgs. n. 61 dell'11/04/2002**, relativo ai reati societari:

– false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

– false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

– falso in prospetto (art. 2623 c.c., ora abrogato dalla L. n. 262/2005 e disciplinato dall'art. 173-*bis*, T.U.F., D.lgs. n. 58/1998);

– falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);

– impedito controllo (art. 2625 c.c.);

– indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

– illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

– illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

– operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

– omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.), introdotto dalla L. n. 262 del 28/12/2005;

– formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

– indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore (art. 2633 c.c.);

– illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

□ **art. 25-*quater***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 7 del 14/01/2003**, relativo ai **delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico**:

- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 09/12/1999.

□ **art. 25-*quater.1***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 7 del 09/01/2006**, relativo alle **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**:

- mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

□ **art. 25-*quinquies***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 228 dell'11/08/2003**, relativo ad alcuni **reati contro la personalità individuale**:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.), introdotto dalla L. n. 38 del 06/02/2006;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

□ **art. 25-*sexies***, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 62 del 18/04/2005**, relativo al **market abuse**:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

□ **art. 25-septies**, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 123 del 03/08/2007** e successivamente sostituito dal **D.lgs. n. 81 del 09/04/2008**, relativo a **omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro**:

- omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008³;
- omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) commesso con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- lesioni gravi o gravissime colpose (art. 590, terzo comma, c.p.), commesso con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

□ **art. 25-octies**, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dal **D.lgs. n. 231 del 21/11/2007**, relativo a **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (648-bis);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

□ **art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146**, relativo a **criminalità organizzata transnazionale**:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, lavorati esteri (291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377- *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Pertanto, solo nel caso in cui sia commesso un reato compreso tra quelli *supra* elencati potrà configurarsi la responsabilità amministrativa dell'ente.

1.1.6 La commissione del reato “nell'interesse o a vantaggio” dell'ente

³ La norma è relativa alle seguenti specifiche violazioni: omissione della valutazione rischi e mancata adozione del relativo documento, oppure adozione del documento in assenza di alcuni elementi (lettere a), b), d), f) dell'art. 28 D.lgs. n. 81/2008) e in violazione dell'art. 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte D.lgs. n. 81/2008

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Altro elemento presupposto ai fini dell'imputabilità dell'ente, come si è *detto supra*, è il fatto che il reato sia commesso “*nel suo interesse o a suo vantaggio*” (art. 5, comma 1).

Sul punto, si precisa che, con tale espressione, il Legislatore ha certamente inteso dare contenuto patrimoniale alle conseguenze del reato, e la giurisprudenza⁴, in merito a tale aspetto, ha chiarito che interesse e vantaggio sono due concetti che vanno tenuti distinti.

In particolare:

1. l'**interesse** deve essere ricercato *ex ante*, ed individuato nell'indebito arricchimento che l'agente si prefigura nel momento in cui commette il reato;

2. il **vantaggio** è da ricercarsi ed individuarsi *ex post*, e deve essere qualificato come quell'utilità obiettivamente conseguita dall'ente quale risultato del reato.

Anche dalla relazione accompagnatoria al D.lgs. n. 231/2001, si evince che l'“*interesse*” ha, dunque, un'indole soggettiva, riferita alla sfera volitiva della persona fisica agente, e, pertanto, valutabile *ex ante*, quando, viceversa, la caratterizzazione del “*vantaggio*” è oggettiva e opera *ex post*.

Per quanto attiene ai soggetti, la normativa diversifica la disciplina a seconda che il reato sia commesso da:

1. un soggetto in posizione apicale

2. oppure da un soggetto sottoposto alla vigilanza di quest'ultimo.

Precisamente, l'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente è responsabile per i reati (presupposto, nel senso *supra* precisato) commessi da:

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente.

Inoltre, la norma precisa (art. 5, comma 2) che l'ente non risponde se tali soggetti abbiano agito nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*. In tal caso, infatti, il reato non è stato commesso nell'*interesse* dell'ente, ma, viceversa, nell'*interesse* dell'agente o di un altro soggetto, e, se anche l'ente avesse avuto un vantaggio da tale condotta illecita, non potrebbe comunque affermarsi la sua responsabilità amministrativa.

⁴ Sul punto, si veda Cass. Pen., Sez. II, 30/01/2006, n. 3615; 31/07/2007; 18/07/2005; Tribunale di Milano, Sez. XI, 14/12/2004 (ord.).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

1.1.7 La responsabilità per i reati commessi da soggetti in posizione apicale

Per quanto riguarda i reati commessi dai soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1), si precisa, in primo luogo, che nel novero sono comprese le seguenti figure:

amministratori (membri del consiglio di amministrazione, amministratore unico): si precisa che in capo a tali soggetti, anche in caso di deleghe di funzioni, permane, comunque, un generale obbligo di vigilanza sul soggetto delegato;

amministratori delegati;

membri del comitato esecutivo;

procuratori ed institori;

direttori generali;

soggetti titolari di delega di funzioni o trasferimento di poteri: sul punto, il delegante rimane comunque obbligato ad esercitare un controllo sull'operato dei delegati;

coloro che dirigono unità periferiche dotate di autonomia finanziaria e funzionale (sedi secondarie, filiali, stabilimenti);

coloro che, sebbene non dotati di cariche o nomine formali, *di fatto* gestiscono e controllano l'ente.

In tale elenco non sono ricompresi i componenti del collegio sindacale, ed i membri del consiglio di sorveglianza nel sistema societario dualistico, in quanto non svolgono compiti di gestione.

Nel caso in cui il reato (presupposto) sia commesso da tali (suddetti) soggetti, il D.lgs. n. 231/2001 in deroga alle ordinarie regole del processo penale, prevede una *presunzione* di colpevolezza in capo all'ente, che, per vincere tale presunzione, dovrà dimostrare che (art. 6, comma 1):

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione, idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione di cui alla lettera a);

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui alla lettera b).

Ciò significa, in buona sostanza, che, una volta accertata la responsabilità penale dell'agente, per non vedersi addebitare una condanna per responsabilità amministrativa ai sensi della normativa in esame, non spetterà al Pubblico Ministero competente dimostrare la colpevolezza della persona giuridica, ma, viceversa, sarà l'ente che dovrà provare in giudizio gli elementi *supra* elencati (una sorta di inversione indiretta dell'onere della prova). Pertanto, si può dire che l'ente, nel processo penale che lo veda coinvolto dal punto di vista della responsabilità amministrativa del D.lgs. n. 231/2001, dovrà dimostrare:

1. l'adozione e attuazione dei modelli di organizzazione e gestione;
2. l'istituzione di un organo deputato al controllo dei modelli e al loro aggiornamento, cosiddetto organo di vigilanza;
3. che vi è stata elusione dei modelli organizzativi da parte dell'agente;
4. che l'organo di vigilanza ha svolto correttamente le sue funzioni. Su tali elementi vi sarà esaustiva trattazione nei successivi paragrafi.

Riassumendo, affinché la responsabilità dell'ente venga meno, non è sufficiente dimostrare l'infedeltà dei vertici aziendali, ma non deve essere nemmeno ravvisabile alcuna colpa in capo all'organizzazione dell'ente,

che, come si è detto, deve essersi dotato di efficaci modelli organizzativi ed avere diligentemente vigilato, attraverso l'organo di vigilanza, sulla loro effettiva applicazione.

Relativamente alla *presunzione* di colpevolezza in caso di reati commessi dai soggetti posti ai vertici dell'ente, può dirsi che alla base di tale disciplina vi è la concezione che questi ultimi ne rappresentino la "*volontà sociale*", e che sussista una sorta di immedesimazione tra la persona giuridica ed i soggetti che la rappresentano.

Sul punto, si sottolinea che la suddetta valutazione del Legislatore suscita perplessità, soprattutto in relazione agli enti di rilevanti dimensioni: infatti, per tali strutture, complesse dal punto di vista organizzativo e del *management*, non sembra sempre corretto sostenere che la commissione di reati da parte di persone in posizione apicale sia sempre imputabile all'intero ente, in considerazione anche dell'ampio spettro di soggetti a cui si riferisce la norma.

1.1.8 La responsabilità per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata

Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata rispetto ai vertici dell'ente, viceversa, la normativa prevede (art. 7, comma 1) che sussiste la responsabilità dell'ente

Pag. 20 di 80

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

se la commissione del reato è stata resa possibile dall'*inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza* da parte dell'ente.

Precisamente, si tratta degli obblighi relativi a:

1. adozione di un efficace modello di organizzazione e gestione,
2. generale dovere di vigilanza
3. *istituzione di un organo di vigilanza* che svolga diligentemente e correttamente le proprie funzioni di vigilanza e controllo.

Se tali obblighi sono correttamente adempiuti, è esclusa la responsabilità dell'ente.

Pertanto, diversamente da quanto previsto per i reati commessi dai vertici aziendali, in questo caso *non* sussiste la presunzione di colpevolezza a carico della persona giuridica, ma, viceversa, sarà il Pubblico Ministero, nel processo penale, a dover provare la colpevolezza dell'ente, e, precisamente, la mancata adozione del modello di organizzazione o la sua inefficace attuazione (in questo caso non vi è l'inversione indiretta dell'onere della prova).

La norma (art. 7, comma 3) prevede, altresì, i requisiti del modello di organizzazione e gestione, nonché i requisiti di un'efficace attuazione dei medesimi. Di tali aspetti si tratterà diffusamente nei paragrafi successivi.

Per completezza, si precisa che il modello, per essere idoneo ed efficace, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Tali elementi non possono essere generici, ma, viceversa, devono essere elaborati specificamente in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione dell'ente, nonché al tipo di attività svolta.

Inoltre, (art. 7, comma 4) l'efficace attuazione del modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si precisa che la normativa in esame, con l'espressione "*soggetti in posizione subordinata*", si riferisce a tutti coloro che collaborano, a vario titolo, con l'ente, sia all'interno sia all'esterno della struttura.

A titolo esemplificativo, pertanto, rientrano nel novero:

- lavoratori subordinati;
- collaboratori con contratti a progetto, occasionali, *stagisti*;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- agenti, procuratori, mandatari, anche esterni all'ente.

1.1.9 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. n. 231/2001, consta di varie pene a carico dell'ente, previste dall'art. 9 del decreto e definite “*sanzioni amministrative*” nella rubrica della norma, e comminate, ovviamente, nel solo caso in cui sussistano gli elementi di cui si è parlato nei paragrafi precedenti.

Per effettuare un breve riepilogo, si tratta delle seguenti condizioni: (i) commissione di uno dei reati presupposto da parte di vertici aziendali o da soggetti in posizione subordinata, nell'interesse o a vantaggio dell'ente; (ii) assenza, o inadeguatezza rispetto all'organizzazione aziendale, dei modelli di organizzazione e gestione; (iii) inefficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione; (iv) mancata istituzione o cattivo funzionamento dell'organo di vigilanza.

Le sanzioni previste dalla normativa (art. 9, D.lgs. n. 231/2001) sono le seguenti:

1. sanzioni pecuniarie;

2. sanzioni interdittive:

2.1 interdizione dall'esercizio dell'attività;

2.2 sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

2.3 divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2.4 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

2.5 divieto di pubblicizzare beni o servizi

3. confisca del prezzo o del profitto del reato;

4. pubblicazione della sentenza di condanna ad una sanzione interdittiva.

Si precisa che l'entità della sanzione pecuniaria (prevista per tutti i reati presupposto) e le sanzioni interdittive (previste solo per alcuni dei reati presupposto) a carico dell'ente sono comminate dalle singole disposizioni relative ai reati rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente (artt. 24 ss. D.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni pecuniarie

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

In ogni caso di condanna dell'ente per responsabilità amministrativa dipendente da reato, sono applicate le sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11, 12, D.lgs. n. 231/2001), di cui risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27).

Tali sanzioni hanno esclusiva natura afflittiva e non risarcitoria, ovvero sono dirette a punire l'ente nel cui ambito sia stato commesso l'illecito, e non a reintegrare danni subiti dai soggetti offesi dal reato.

Il legislatore ha previsto un nuovo meccanismo di applicazione di tali sanzioni, che vanno applicate per quote, nel numero minimo di cento fino ad un massimo di mille quote. Tali quote hanno un importo che va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.550. Pertanto, salvi i casi di riduzione della sanzione di cui si dirà subito *infra*, la sanzione può avere un valore minimo di euro 25.800 (100 quote x Euro 258) e massimo di Euro 1.550.000 (1000 quote x Euro 1.550).

La normativa (art. 11 D.lgs. n. 231/2001) precisa che:

il numero delle quote è commisurato dal giudice il base (i) alla gravità del fatto, (ii) al grado di responsabilità dell'ente (iii) e dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del reato, nonché per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

l'importo della quota è determinato in base alla situazione economica dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

Pertanto, il giudice dovrà effettuare una doppia operazione per la commisurazione della pena: l'una che tenga conto delle modalità del fatto illecito (numero quote) e l'altra che tenga conto della situazione economica dell'ente (importo della quota), perché la sanzione svolga effettivamente la sua funzione speciale preventiva.

Sul punto, si precisa comunque che, per alcune imprese di rilevanti dimensioni e fatturati, anche l'applicazione della sanzione pecuniaria massima consentita (euro 1.550.000) potrebbe non adempiere a tale funzione.

L'art. 12 prevede, infine, alcuni casi in cui il giudice può ridurre la sanzione pecuniaria, che, comunque, non può essere inferiore a Euro 10.329,14.

Precisamente:

la sanzione è ridotta della metà e non può essere comunque superiore a euro 103.291,38, nei casi in cui (i) l'agente ha commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi, (ii) l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, (iii) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12, comma 1). In tali casi il valore della quota è sempre di euro 103,29 (art. 11, comma 3), e non possono essere applicate sanzioni interdittive (art. 13, comma 3);

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

□ la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (i) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è efficacemente adoperato in tal senso, (ii) è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 12, comma 2). Se ricorrono contestualmente tali condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi (art. 12, comma 3).

Le sanzioni interdittive

Come già detto, le sanzioni interdittive non sono applicate per tutti i reati rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente, ma solo per alcuni di essi. Le relative norme (artt. 24 ss. D.lgs. n. 231/2001) prevedono specificamente in quali casi deve essere applicata la sanzione interdittiva nonché la tipologia della medesima e la sua durata.

Nel caso in cui il reato preveda l'applicazione della sanzione interdittiva, tuttavia, essa sarà applicata dal giudice se ricorre almeno una delle seguenti ulteriori condizioni (art. 13):

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, sussistano gravi carenze organizzative che ne abbiano determinato o agevolato l'azione delittuosa;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Sussistendo almeno una di tali condizioni, pertanto, il giudice applicherà la sanzione interdittiva, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (art. 13, comma 3).

Relativamente alla tipologia della sanzione interdittiva applicabile, comminata dalle norme speciali, e di cui già si detto⁵, la normativa (art. 14) prevede che il giudice determini il *tipo* e la *durata* della misura in base ai medesimi criteri indicati per la comminazione della sanzione pecuniaria, e, cioè:

- (i) gravità del fatto;
- (ii) grado di responsabilità dell'ente;
- (iii) attività svolta per eliminare le conseguenze del reato;
- (iv) nonché attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il giudice dovrà, altresì, tenere conto:

⁵ Art. 9, comma 2: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito commesso; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- (v) dell'attività (svolta dall'ente) a cui è afferente l'illecito commesso;
 - (vi) dell'idoneità della misura a prevenire, in futuro, illeciti del tipo di quello commesso.
- Sul punto, infatti, la norma (art. 14, comma 2) prevede che il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

A ciò si aggiunga, altresì, che le sanzioni interdittive non si applicano nel caso in cui, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado⁶, l'ente (art. 17):

- abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose dal reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia adottato e attuato modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

E' previsto che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente (art. 14, comma 3), e che il giudice applica l'interdizione dall'esercizio dell'attività solo nel caso in cui, tenuto conto degli elementi *supra* elencati, le altre sanzioni risultino inadeguate.

Il legislatore, pertanto, ha previsto che tale gravosa sanzione debba essere applicata come *extrema ratio*, al fine di tutelare l'attività delle imprese e degli altri enti soggetti alla disciplina del D.lgs. n. 231/2001.

L'art. 16, comma 1, inoltre, prevede la possibilità di applicare in via definitiva:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività se (i) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e (ii) sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e quello di pubblicizzare beni e servizi quando l'ente sia stato condannato alla stessa sanzione negli ultimi sette anni.

Nel caso in cui l'ente (o una sua unità organizzativa) venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa, è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16, comma 2).

Il decreto prevede (art. 45), infine, la possibilità di applicare le sanzioni interdittive in via *cautelare*, nel caso in cui sussistano (i) gravi indizi per ritenere la sussistenza della

⁶ Vale la pena di ricordare la possibilità di conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, qualora l'ente abbia posto in essere tardivamente, e, cioè dopo l'apertura del dibattimento di primo grado, le condotte previste dall'art. 17 indicate *supra* nel testo (art. 78).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

responsabilità dell'ente, e (ii) sussistano fondati e specifici elementi che inducano a ritenere possibile la reiterazione del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna

Nel caso in cui sia applicata all'ente una sanzione interdittiva, la normativa (art. 18) prevede la possibilità che il giudice ordini la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese dell'ente, per una volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nell'albo del comune ove l'ente ha sede principale.

La *ratio* di tale disposizione è, chiaramente, quella di nuocere all'immagine dell'ente, attraverso la diffusione, tra clienti, utenti e fornitori, della notizia della condanna.

La confisca

Ulteriore sanzione, volta a neutralizzare i benefici economici ricavati dall'attività criminosa, sempre disposta con la sentenza di condanna dell'ente, è la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo quanto può essere restituito al danneggiato e salvi i diritti dei terzi di buona fede (art. 19, comma 1). Se non è possibile confiscare il prezzo o il prodotto, può effettuarsi pure la confisca per equivalente (art. 19, comma 2) di somme di denaro, beni o altre utilità di titolarità dell'ente.

Per "prezzo" del reato si intende il compenso dato o promesso per istigare un altro soggetto a commettere il reato (ad es., in caso di corruzione, quanto promesso al Pubblico Ufficiale per commettere l'illecito), mentre, il "profitto" è l'utilità economica ottenuta grazie all'attività illecita (nell'esempio precedente, il corrispettivo ricavato grazie a un appalto illegittimamente aggiudicato).

Si segnala che il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53).

1.2 Le linee guida della Confindustria

Per la redazione del presente Modello Organizzativo si è tenuto conto delle linee guida elaborate da Confindustria aggiornate da ultimo il 31 marzo 2008, in quanto le associazioni di categoria a cui aderisce la Cima Service s.r.l., al momento, non hanno provveduto a redigere tali indicazioni.

Naturalmente, pur costituendo un valido elemento per la predisposizione del modello di organizzazione, le predette linee guida sono state considerate indicative ed utilizzate come "base di lavoro". Infatti, il presente modello è stato redatto mediante accurata analisi

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

della struttura d'impresa della Cima Service s.r.l. e del suo sistema organizzativo e, pertanto, costruito “su misura” per la Cima Service s.r.l. stessa, come si darà conto *infra* nel paragrafo 2.3.

Per quanto attiene al contenuto delle linee guida stesse, si rinvia a quanto già dettagliatamente esposto nel precedente paragrafo 1.1, nonché ai paragrafi seguenti, che, unitamente alla trattazione teorica, contengono anche le indicazioni più concrete ed operative esposte nelle predette linee guida.

* * * * *

Capitolo II – La mappatura delle aree di rischio e il modello adottato dalla Cima Service s.r.l.

2.1 La storia, le aree di operatività aziendale e la struttura della società

2.1.1 La storia e la composizione della Cima Service s.r.l.

Cima Service Srl nasce il 31 gennaio 2005 per operare nel settore della formazione, sicurezza e antincendio.

Cima Service srl è certificata ISO 9001:2008 reg.n.32485. Grazie alla professionalità e alla serietà di tutto il suo personale tecnico può affiancare e rispondere a tutte le aziende che devono assolvere agli obblighi imposti dalle normative. La stretta collaborazione dello staff fa in modo che le informazioni arrivino in tempo reale al personale aziendale preposto all'espletamento delle pratiche che interessano il settore dell'antincendio e della sicurezza sul lavoro in generale e della qualità.

Nello specifico Cima Service Srl offre i suddetti servizi:

- **Assistenza e consulenza in materia di igiene, sicurezza e prevenzione**
 - Stesura del documento di valutazione dei rischi; check-up aziendali
 - Valutazione del rischio incendio e progettazione del piano di emergenza ed evacuazione;
 - Assistenza in caso di infortuni;
 - Assistenza nella stesura di contratti d'appalto o contratti d'opera;
 - Assistenza tecnico legale

- **Valutazioni Specifiche**
 - Valutazione rischio stress da lavoro correlato
 - Valutazione esposizione alle vibrazioni
 - Valutazioni campi elettromagnetici
 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)
 - Documento programmatico della sicurezza (Privacy)
 - Ecc.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- **Rumore**
 - Rapporto rumore D.Lgs. 81/08 e smi
 - Mappature del rumore Legge 447 del 26/10/95
 - Rilievi aziendali
 - Consulenze specifiche sulle insonorizzazioni
 - Relazioni tecniche
 - Previsioni di impatto acustico

- **Direttiva cantieri.**
 - Piano di sicurezza e coordinamento
 - Piano operativo di sicurezza
 - Piano sostitutivo della sicurezza
 - Coordinatore sicurezza durante la progettazione dell'opera
 - Coordinatore sicurezza durante l'esecuzione dell'opera
 - Assistenza alle imprese

- **Antincendio**
 - Certificato di prevenzione incendi (CPI)
 - Valutazione del rischio di incendio D.M.10/03/98
 - Piani di emergenza
 - Prove di evacuazione
 - Progettazione di impianti antincendio
 - Direzione dei lavori durante la realizzazione di opere finalizzate alla protezione antincendio
 - Certificazione di impianti e strutture

- **Settore Alimentare**
 - Definizione e monitoraggio dell'applicazione del manuale di autocontrollo alimentare (haccp);
 - Manuale di autocontrollo legionellosi;
 - Consulenza in materia ed analisi.

- **Medicina del lavoro**
 - Controlli sanitari preventivi e periodici ai lavoratori;
 - Adempimenti del medico competente
 - Valutazione ergonomica dei posti di lavoro
 - Attività di informazione e formazione dei lavoratori

- **Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 – VISION 2000 – ISO 14000 – OHSAS 18001**
 - Dopo un attenta analisi dell'azienda e la valutazione dei requisiti necessari, il consulente prepara le procedure operative legate all'ottenimento delle certificazioni;
 - Stesura ed elaborazione del Documento di Qualità;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- Formazione al personale sul Sistema Qualità per l'effettiva attuazione e l'ottenimento finale della Certificazione rilasciata dagli appositi enti certificatori;
- Sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001;
- Responsabilità Sociale SA 8000;
- Certificazione della filiera Agroalimentare;
- Bollino blu per la ristorazione;
- Legge sulla privacy 196/2003;
- Sistemi organizzativi D.Lgs 231/01 e succ. L.123/07.

➤ **Formazione ed addestramento**

Cima Service Srl centro di formazione accreditato dalla Regione Lombardia in data 22/12/2006 con Decreto n.15227, iscritta all'albo degli enti formatori al n.236 del 01/08/2008, propone una serie di corsi per la formazione del personale, quali:

- Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Corso per addetti antincendio
- Corso per addetti primo soccorso
- Corso di formazione per dirigenti e preposti
- Corso di formazione e informazione sui rischi specifici della mansione
- Corso base sugli aspetti normativi e adempimenti richiesti dal D.Lgs. 196/2003 (DPS)
- Corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi
- Corso per addetti all'utilizzo di gru di cantiere
- Corso per addetti all'utilizzo di piattaforme aeree
- Corso per addetti all'utilizzo di scale e trabattelli
- Corso per conducenti mezzi d'opera
- Corso per utilizzatori di autogru e semoventi
- Corso per utilizzatori mezzi di sollevamento "Ragni"
- Corso per utilizzatori mezzi intermedi di sollevamento
- Corsi per alimentaristi
- Corsi di informazione sulle problematiche connesse all'igiene e sicurezza sul lavoro
- Corsi di valorizzazione e autostima
- Corsi di marketing

I corsi, in presenza di un certo numero di partecipanti, possono essere proposti anche all'interno delle aziende clienti.

➤ **Settore ambiente**

- Iscrizione SISTRI;
- Iscrizioni all'Albo dei Gestori Ambientali
- Consulenze su recupero, smaltimento, stoccaggio, trasporto rifiuti e relative autorizzazioni
- Progetti per il rilascio di autorizzazioni per emissioni in atmosfera, autodemolizioni, ecc.
- Valutazioni di impatto ambientale
- Analisi per emissioni atmosferiche e verifica dei limiti di emissioni

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- Registrazione EMAS, norma ISO 14001, sistema di gestione ambientale
- Imballaggi: consulenza in merito all'adesione al CONAI, contributi ambientali, ecc
- Consulenza in merito al trattamento delle sostanze pericolose quali amianto, azoto, PCB/PCT, ecc.

2.1.2 Le aree di operatività

Oggetto della società, a norma dell'art. 2 dello statuto sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero delle seguenti attività:

- la consulenza, l'erogazioni di servizi per le aziende in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, antincendio, prevenzione degli infortuni, qualità e ambiente e la realizzazione di idonei corsi di formazione nel campo della sicurezza e igiene sul lavoro e della qualità e ambiente;
- la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di impianti e strutture antinfortunistiche ed antincendio;
- la commercializzazione di prodotti antinfortunistici, in proprio o attraverso una rete di agenti e rappresentanti.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione dell'attività di cui alle leggi 1815/1939, 1/1991, 52/1991 e 197/1991 ed ai Decreti legislativi n. 385/1993 e n. 415/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni e di altre garanzie a favore di terzi, purchè strumentali all'oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, assumere, con attività non esercitata nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/1991 convertito alla legge 197/1991.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

2.1.3 La struttura

La *corporate governance* della Cima service è così strutturata:

Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dellaalzata di mano, salvo l'assemblea stabilisca diverse modalità di votazione.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via *fax*, *internet*, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel precedente paragrafo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci, entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

Qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e, qualora lo ritenesse utile, il bilancio preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e, in ogni caso, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;
3. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;
4. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;
5. determina la misura degli emolumenti da corrisondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
6. approva e modifica i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;
7. delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto della Cima Service s.r.l., o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
9. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
10. delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
11. approva il programma di mobilità di cui all'art. 8, L. n. 236/1993, in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;
12. delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

13. delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale ai sensi del regolamento delle prestazioni dei soci.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni, o, eccezionalmente e per speciali motivi, entro 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'**assemblea straordinaria**, ai sensi di legge, delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. su fusioni o scissioni;
3. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cima Service s.r.l.;
4. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
5. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dello statuto;
6. su qualunque altro argomento per legge di sua competenza.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone due membri.

Gli amministratori durano in carica per tempo indeterminato e i suoi componenti sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese, a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, c. IV, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo fax o posta elettronica, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è investito della più ampia gestione della società.

Spetta, pertanto, al consiglio di amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;

l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle eventuali assemblee separate;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Il Consiglio di amministrazione relaziona in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica in relazione all'osservanza delle norme. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al presidente, tra gli altri, sono conferiti i seguenti poteri:

1. tenere e firmare la corrispondenza della società;

2. richiedere agli enti appaltanti, sia pubblici che privati, di essere invitati alle gare di appalto e di concessione, sottoscrivendo gli atti e rendendo le dichiarazioni previste dalla legge, nonché manifestare la volontà di procedere alla costituzione di eventuali associazioni temporanee di imprese;

3. partecipare, in nome e per conto della società, ad aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso, offerte prezzi, trattative private, concessioni, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola contrattuale, nonché adempiere e sottoscrivere quanto necessario per il perfezionamento dei succitati atti;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- 4.** formulare l'offerta e sottoscrivere i documenti necessari per la partecipazione alle gare di appalto indette da qualsiasi ente pubblico o privato avente sede in qualunque dei paesi esteri sia europei che extraeuropei; compiere tutti gli atti attinenti all'aggiudicazione dei succitati appalti, quali la stipula dei contratti ed ogni atto inerente; accettare e firmare tutti i documenti relativi ai lavori di cui sopra; riscuotere i mandati di pagamento relativi ai succitati lavori e rilasciare quietanza, compiere tutto quanto necessario per la partecipazione, stipula ed esecuzione degli appalti di cui sopra;
- 5.** stipulare e sottoscrivere contratti di appalto di qualsiasi natura e specie e sottoscrivere tutti i documenti necessari al perfezionamento dei suddetti contratti;
- 6.** accettare e sottoscrivere tutti i documenti relativi ai contratti in corso di esecuzione;
- 7.** stipulare, concludere, firmare ed eseguire: contratti di acquisto, di vendita e di permuta, anche con iscrizione di privilegi e/o con riserva di proprietà di beni mobili, materiali, merci in genere, inerenti sia direttamente sia indirettamente all'attività sociale inclusi gli impianti ed i macchinari occorrenti agli edifici industriali e commerciali, i beni per l'arredamento degli uffici e dei magazzini, gli autoveicoli e gli altri beni soggetti ad immatricolazione, l'attrezzatura e qualunque altro bene mobile necessario per il raggiungimento degli scopi sociali; contratti bancari con qualsiasi istituto di credito o privato banchiere di conto corrente, di deposito, di locazione di cassette di sicurezza, di apertura di credito, di anticipazione anche mediante conferimento di mandato irrevocabile all'incasso;
- 8.** modificare, annullare, risolvere, rescindere e recedere dai contratti ed atti di cessione per i quali è stato conferito potere di stipula, anche senza corresponsioni ed esecuzione di indennizzi;
- 9.** iniziare con qualsiasi atto introduttivo, resistere in giudizio, gestire tutte le controversie extragiudiziali e giudiziali attive e passive, civili, penali o amministrative, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria;
- 10.** nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;
- 11.** stipulare e sottoscrivere transazioni; incassare o versare somme, rilasciare quietanze liberatorie;
- 12.** stipulare e sottoscrivere compromessi arbitrari, anche irrituali, nominando arbitri e arbitratori, con facoltà di accettare e di impugnare il lodo;
- 13.** costituire associazioni temporanee di imprese, anche ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.lgs. n. 406/91, dell'art. 13, Legge n. 109/1994 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscrivere i relativi mandati speciali con

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

rappresentanza, procura e tutti gli atti necessari per il perfezionamento delle suddette operazioni;

14. previo assenso del consiglio di amministrazione, partecipare alla costituzione di società anche consortili aventi per oggetto l'esecuzione di appalti e/o concessioni acquisite e/o affidate ad associazioni temporanee di imprese costituite anche ai sensi dell'art. 22 e ss. del D.lgs. n. 406/91, dell'art. 13 Legge 109/94 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 358/1992; definire la ragione sociale; approvare lo statuto; determinare la quota di partecipazione; sottoscrivere e versare il capitale sociale; nominare gli amministratori e le altre cariche sociali, sottoscrivere e compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'atto;

Partecipare agli atti inerenti lo scioglimento di società partecipate, nominare il/i liquidatore/i, approvare i relativi bilanci, compiere tutti gli atti utili al buon fine della procedura di liquidazione;

16. previo assenso del consiglio di amministrazione, acquistare e/o alienare quote ed azioni di società di capitali, sia quotate in borsa che non; acquistare o cedere quote di fondo consortile di consorzi, recedere da consorzi;

17. previo assenso del consiglio di amministrazione, aumentare o diminuire le quote di fondo consortile dei consorzi a cui la società partecipa;

18. previo assenso del consiglio di amministrazione, aumentare o diminuire le quote di capitale sociale possedute in società partecipate di qualunque natura;

19. rappresentare la società nei rapporti con le pubbliche amministrazioni comunali, gli enti, le prefetture, i provveditorati, i Ministeri ed ogni altro ufficio di qualsiasi genere;

20. emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito e di accredito, ricevute; addivenire a ricognizioni e liquidazioni di conti presso e con chiunque, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti;

21. esigere, riscuotere e cedere somme comunque dovute alla società, ritirare depositi anche giudiziari, rilasciare in ogni caso quietanza e scarichi, nelle debite forme, pagare quanto dovuto dalla società a terzi; emettere tratte su clienti a copertura di quanto dovuto dagli stessi al costituente, procedere all'incasso delle stesse anche mediante incasso salvo buon fine a valere su specifiche linee di credito concesse;

22. girare per lo sconto pagherò e cambiali tratte; girare per l'incasso assegni bancari e circolari, vaglia postali, ordinativi e mandati di pagamento di qualunque genere rilasciati da terzi alla società; esigerli ed incassarli rilasciandone quietanza;

23. accettare tratte passive e pagherò cambiali; emettere effetti cambiari ai sensi della legge n. 1329/1965; avallare effetti cambiari. In caso di mancato pagamento di effetti

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

concessi e girati all'ordine del costituente, fare levare protesto, emettere tratte di rivalsa ed esercitare l'azione cambiaria in relazione a detti titoli;

24. rappresentare la società avanti le filiali della Banca di Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi, nonché presso le banche agenti per tutte le operazioni finanziarie e commerciali anche in valuta;

25. rilasciare e contrarre con istituti di credito, assicurativi ed ogni altro soggetto, fideiussioni, depositi cauzionali a garanzia degli impegni assunti dalla Cima Service s.r.l.; compiere ogni atto necessario per l'accettazione di garanzie prestate da terzi e/o per l'esecuzione di obbligazioni prestate in favore della società;

26. richiedere a qualsiasi istituto di credito ordinario e/o speciale e/o privato banchiere e/o compagnia di assicurazione il rilascio di fideiussioni senza limiti di somma né di termine per partecipare a gare di appalto in Italia e all'estero o per particolari contratti o per rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato di somme per imposte dirette o indirette;

27. disporre e prelevare da conti correnti bancari, anche di corrispondenza, a favore della società o di terzi mediante emissione di assegni bancari o mediante disposizioni per corrispondenza, a valere sia sulle disponibilità liquide che sulle linee di credito concesse; compiere qualsiasi operazione di addebito e di accredito sui suddetti conti; richiedere libretti di assegni relativi ai conti correnti; richiedere aperture di credito in conto corrente, scoperti, sconti e castelletti e richiedere crediti in genere anche sotto forma di prestiti di titoli di qualunque genere;

28. rappresentare la società presso qualsiasi ufficio pubblico o soggetto privato ed in particolare presso gli uffici e le casse del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle sezioni provinciali della Tesoreria di Stato, delle Tesorerie delle Regioni, delle Province e dei Comuni, delle esattorie comunali e consorziali, compiendo tutte le operazioni necessarie, nessuna esclusa od eccettuata, previste dalle rispettive leggi speciali compreso la costituzione e lo svincolo di cauzioni in titoli o in denaro, e la riscossione di pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo emessi a favore della società, ottenendo e rilasciando quietanze e scarico nelle debite forme, con esonero degli uffici suddetti e dei loro funzionari da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle operazioni stesse;

29. rappresentare la società presso gli uffici e le casse delle compagnie di trasporto per terra, mare e cielo, sia italiane che straniere, eseguendo spedizioni e ritiro merci; rappresentare la società presso i magazzini generali, i punti ed i depositi franchi;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- 30.** stipulare, sottoscrivendo tutti gli atti necessari, con le compagnie di assicurazione, polizze per qualunque rischio e qualsiasi ammontare, presentare denunce per danni, assistere a perizie, accettare liquidazioni anche in via di amichevole transazione, nonché richiedere il rilascio di fideiussioni e depositi cauzionali in dipendenza dell'assunzione ed esecuzione degli appalti sia in Italia che all'estero;
- 31.** rappresentare la società, per compiere qualsiasi tipo di atto, presso gli uffici dei soggetti erogatori di energia elettrica, acqua, gas, dei gestori di telecomunicazioni e delle Poste e Telegrafi, in particolare aprendo e chiudendo presso questi ultimi, conti correnti postali, versando e prelevando sugli stessi nell'ambito delle vigenti disposizioni; ritirare vaglia, pacchi, raccomandate e sottoscrivendo le relative ricevute;
- 32.** rappresentare la società avanti qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferica, compresi i Ministeri, le Direzioni Generali, le Prefetture, le Questure, gli Uffici, gli Enti locali ed autonomi, per il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, certificazioni di qualsiasi natura;
- 33.** compiere qualsiasi operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, richiedendo trapassi, aggiornamenti ed individuazione di situazioni, sottoscrivendo atti e documenti in nome della società senza che carenza di poteri possa essere opposta;
- 34.** rappresentare la società presso gli Uffici delle Entrate, gli Uffici del registro e del Bollo, gli Uffici per l'Imposta sul Valore Aggiunto, gli Uffici Tecnici Erariali, gli Uffici Distrettuali delle Imposte, gli Uffici Comunali, inclusi quelli per i tributi locali, sottoscrivendo e presentando dichiarazioni, denunce, ricorsi e reclami previsti dalla legislazione tributaria vigente e dalle modifiche eventualmente apportate alla stessa;
- 35.** sottoscrivere le dichiarazioni periodiche ed annuali per l'Imposta sul Valore Aggiunto, la dichiarazione unica sui redditi nonché le comunicazioni ed i moduli per i redditi di terzi soggetti a ritenuta, nonché qualsiasi altra dichiarazione relativa ad imposte e tasse di qualsiasi genere;
- 36.** assumere, promuovere, trasferire e licenziare impiegati ed addetti in genere nel rispetto della vigente legislazione del lavoro, determinandone le qualifiche, le retribuzioni, le cauzioni e le liquidazioni; nominare ausiliari di commercio, depositari, agenti e rappresentanti con e senza deposito, determinandone le concessioni e le provvigioni nonché le zone di attività; sottoscrivere contratti di collaborazione a progetto e occasionali;
- 37.** rappresentare la società presso le organizzazioni sindacali, l'Ispettorato del lavoro, gli Istituti per le assicurazioni obbligatorie, gli Istituti previdenziali e assistenziali in genere, conciliare le vertenze anche in materia di lavoro, sottoscrivendo i relativi verbali;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

38. sottoscrivere e presentare agli uffici preposti le dichiarazioni obbligatorie in materia di lavoro quali denunce INPS e INAIL, dichiarazioni periodiche, dichiarazioni ai dipendenti quali a titolo esemplificativo i modelli 101-102 e CUD;

39. costituire in mora i debitori, fare elevare atti di protesto, intimare precetti, provvedere ad atti conservativi ed esecutivi curandone, occorrendo, la revoca; intervenire nelle procedure di amministrazione controllata di concordato, di fallimento, ed in qualsiasi procedura concorsuale di terzi; insinuare e denunciare crediti, dichiarandone la realtà e verità, concorrere alla nomina di commissioni di vigilanza e farne eventualmente parte;

40. riscuotere tutti i mandati emessi dalle committenze in dipendenza dell'esecuzione dei lavori che la società ha assunto ed andrà ad assumere e rilasciare quietanze provvisorie, definitive e liberatorie, in nome e per conto della stessa;

41. delegare a soci e/o dipendenti il potere di partecipare alle assemblee ordinarie e/o straordinarie delle società, enti, consorzio o qualsiasi altra forma societaria a cui la società partecipa nel rispetto delle norme vigenti.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri al vice Presidente od a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

Il collegio sindacale (oggi non presente)

Se obbligatorio per legge, l'assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi del presente statuto ai soci finanziatori.

Esso è nominato e funziona a norma di legge.

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea a norma di legge, con riferimento alle vigenti tariffe professionali relative.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il controllo contabile è attribuito, a scelta dell'assemblea, al Collegio Sindacale - in quanto ciò sia consentito dalla legge ed a condizione che i suoi membri siano revisori contabili - o a revisore contabile o società di revisione.

In difetto di diversa deliberazione ed in quanto ciò sia consentito dalla legge, il controllo contabile spetta ad un revisore contabile o a società di revisione iscritti al Registro tenuto

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

presso il Ministero di Giustizia.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale può inoltre essere nominato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-*bis* e seguenti del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2.2 La funzione, i principi ispiratori e la struttura del modello

In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti, il consiglio di amministrazione, tenendo conto dell'organizzazione aziendale, della struttura della società e delle attività svolte, ha valutato la necessità di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, nonché di istituire l'organo di vigilanza.

Tale scelta organizzativa è stata effettuata nell'ottica di maggior tutela possibile per la società: infatti, il D.lgs. n. 231/2001 non prevede espressamente l'obbligo giuridico di adottare il modello di organizzazione, ma, è in ogni caso un obbligo per rimanere accreditati alla Regione Lombardia come ente di formazione. L'adozione del modello e

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

l'istituzione dell'organo di vigilanza rappresentano l'*unico* modo per escludere o ridurre la responsabilità amministrativa, ed evitare le relative gravi sanzioni previste dal decreto.

Da questo punto di vista, pertanto, è preciso obbligo dell'organo amministrativo compiere scelte che siano informate e meditate, anche in ragione delle norme in tema di diligenza e di responsabilità dello stesso nella gestione della società⁷.

In relazione alla responsabilità dell'ente di cui al decreto n. 231/2001, più precisamente, gli amministratori devono obbligatoriamente valutare l'opportunità di adottare il modello di organizzazione e gestione: all'esito di tale valutazione, gli amministratori potrebbero anche decidere che l'adozione di tale modello non sia necessaria per l'ente, perché, ad esempio, ritengono insussistente il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, valutando, quindi, antieconomica l'adozione del sistema di prevenzione delineato da tale normativa.

Nel caso in cui, però, fossero successivamente commessi reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, e l'ente ne subisse le relative conseguenze, la scelta di non adottare il modello sarà ritenuta scorretta, e, da un lato, l'amministratore potrebbe subirne le relative conseguenze, civili⁸ e/o penali⁹; dall'altro lato, inoltre, l'applicazione delle sanzioni all'impresa incide direttamente sulla società e sugli interessi dei soci della stessa.

Inoltre, a prescindere dall'aspetto strettamente giuridico e sanzionatorio, l'adozione di un sistema di regole volte a promuovere valori di tipo etico, rappresenta certamente un'opportunità e un'occasione di crescita e di sviluppo dell'impresa, di miglioramento e di valorizzazione dell'attività della Cima service s.r.l..

Sul punto, si precisa che, gli enti accreditati presso la Regione Lombardia prevedono quale requisito necessario ed indispensabile il possesso del modello organizzativo previsto dal D.lgs. n. 231/2001, e pertanto, l'introduzione del modello organizzativo previsto dal decreto è divenuta di fatto necessaria.

Pertanto, la Cima service s.r.l. ha deciso di effettuare tale scelta organizzativa da più punti di vista:

⁷ Si fa riferimento, in particolare, all'art. 2392 c.c., in base a cui "*gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze*". In caso di danni cagionati alla società dall'inosservanza di tali doveri, inoltre, essi sono responsabili verso la società medesima. Sul punto, si precisa che la nuova formulazione della norma, a seguito della riforma del diritto societario, è più ampia di quella precedente e si riferisce non alla generica diligenza del buon padre di famiglia, ma, viceversa, prevede che gli amministratori agiscano con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

⁸ Si tratta, precisamente, della responsabilità per i danni cagionati all'ente dalla mancata adozione del modello di organizzazione (art. 2392 c.c.).

⁹ Si tratta della penale responsabilità dell'amministratore, in concorso con il soggetto agente, per non aver impedito un evento che, in ragione della sua funzione di amministratore, aveva l'obbligo di impedire (art. 40, comma 2, c.p.).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- tutela dell'ente e dei suoi amministratori da responsabilità civili, penali e amministrative;
- promozione di operatività, sviluppo e crescita della società;
- promozione del controllo della legalità, del rispetto delle regole e della correttezza in ambito aziendale
- Adempimenti per il mantenimento dell'atto di accreditamento.

E' in questa ottica sinergica che si è proceduto a revisionare ed implementare le procedure interne, nonché a prevedere un sistema sanzionatorio che colpisca non solo i comportamenti che costituiscono reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ma, viceversa, tutti i comportamenti commessi con violazione delle regole aziendali.

A solo titolo di esempio, si segnala che si è ritenuto opportuno prevedere regole per l'attività aziendale relativa alla stipulazione dei contratti con soggetti privati, al fine di prevenire la c.d. "corruzione privata".

Il modello di organizzazione e gestione contenuto nel presente documento, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente, individua (anche mediante rinvio ad altri documenti aziendali), descrive e analizza i seguenti elementi, previsti dalla legge (artt. 6, comma 2; 7, commi 3 e 4, D.lgs. n. 231/2001):

1. le attività svolte dall'ente in relazione al proprio oggetto sociale;
2. l'attività svolta dall'ente per individuare le proprie aree di rischio (cosiddette attività di *risk e gap analysis*);
3. i reati che, in base alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;
4. i meccanismi e le procedure utilizzate dall'ente al fine di prevenire i reati medesimi (si tratta, cioè, dei protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato, sotto la responsabilità dei soggetti preposti allo svolgimento);
5. le modalità di gestione delle risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) impiegate dall'ente ai fini della prevenzione dei reati;
6. la composizione e il funzionamento dell'organo di vigilanza;
7. il sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organo di vigilanza, da parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;
8. la comunicazione e la formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati;
9. i meccanismi sanzionatori a carico del personale in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;
10. il codice etico adottato dall'ente;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

11. procedure di verifica periodica e di revisione dell'efficacia dei modelli e dell'organo di vigilanza.

2.3 La procedura di adozione del modello

Il modello organizzativo e il codice etico sono stati adottati dal consiglio di amministrazione con verbale del 28 dicembre 2010.

Con tale atto è stato istituito, altresì, l'organo di vigilanza, previsto dall'art. 6, comma I, D.lgs. n. 231/2001.

L'attività di analisi e di controllo è stata condotta dai membri del consiglio di amministrazione della Cima Service s.r.l..

Precisamente, l'attività prodromica alla redazione e adozione del modello organizzativo si è sviluppata secondo le seguenti fasi:

2.3.1 Mappatura delle aree di rischio

“intervista” conoscitiva e preliminare con i membri del consiglio di amministrazione, incaricati di procedere alla redazione del modello: in particolare, mediante tale fase si è provveduto a effettuare una prima analisi dell'attività aziendale, dell'organigramma della Cima Service s.r.l. e della documentazione preliminare;

compilazione di apposite e approfondite *check-list*, relative alle aree di rischio di cui al D.lgs. n. 231/2001, con relative interviste ai soggetti responsabili dell'attività interessata;

in particolare, a seguito delle modifiche legislative intervenute¹⁰ si è proceduto a effettuare compilazione di *check-list* e analisi delle attività e dei controlli aziendali in materia di *privacy* (D.lgs. n. 196/2003) e di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008);

esame documentazione relativa alle aree di rischio:

1. documentazione generale della società (statuto; visura storica C.C.I.A.A.; deleghe, procure dei membri del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato; deleghe e procure di altri collaboratori);

2. documentazione contabile e finanziaria (bilanci; note integrative; relazioni di gestione);

3. procedure e protocolli esistenti;

accessi presso la sede della Cima Service: in particolare, si è proceduto ad effettuare accessi presso (i) la sede legale, ove ha luogo l'attività amministrativa e operativa(ii);

¹⁰ Precisamente, si tratta della (i) legge n. 48 del 18/03/2008 e del (ii) D.lgs. n. 81/2008, che hanno introdotto tra i reati presupposto rilevanti, rispettivamente, i reati informatici ed i delitti di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

“interviste” ai soggetti responsabili dei servizi e degli uffici, nonché ai collaboratori presenti presso la sede della stessa.

2.3.2 Analisi delle aree di rischio e *gap analysis*

A seguito di tale attività di analisi e di controllo, si è provveduto ad **individuare e analizzare le relative aree di rischio**, nonché ad effettuare le **necessarie modifiche al sistema operativo della Cima Service s.r.l.**

In particolare, si è proceduto ad apportare le necessarie modifiche al sistema delle deleghe e delle procure, al sistema dei controlli interni, nonché a modificare ed implementare le procedure aziendali che non risultavano compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001.

La proceduralizzazione delle attività nell'ambito delle aree sensibili, in un'ottica di rispetto delle regole, appare infatti l'unico strumento utile, per la dimensione della società, idonea a prevenire la commissione dei reati e degli altri comportamenti illegittimi.

Schematicamente, si è quindi provveduto ad effettuare le seguenti operazioni:

individuazione attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, nonché altre tipologie di illeciti, penali, civili ed amministrativi;

analisi dei rischi potenziali, nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;

individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali interessate;

individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;

confronto dell'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dalla società (sul punto, si veda, più dettagliatamente, il capitolo IV del presente modello);

definizione e, all'occorrenza, adeguamento del sistema dei controlli interni e delle procedure (sul punto, si veda, più dettagliatamente, il capitolo IV del presente modello).

2.4 Le aree di rischio dell'attività della Cima Service s.r.l.

L'analisi dell'operatività aziendale, a seguito delle attività indicate al precedente paragrafo, ha evidenziato le seguenti aree di rischio, su cui si dirà più compiutamente nella parte speciale del Modello Organizzativo:

1. tutti reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- 1.1 partecipazione a gare pubbliche, licitazioni e trattative private (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione);
- 1.2 rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione);
- 1.3 rapporti con esponenti degli organi di controllo (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; servizio contabile);
- 1.4 rapporti con organi ispettivi (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; servizio contabile; collaboratori interni ed esterni);
- 1.5 pagamento corrispettivi per attività svolte in favore della pubblica amministrazione (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; servizio contabile);
- 1.6 utilizzo della struttura informatica (collaboratori che abbiano accesso alla struttura informatica o telematica, oppure a dati, informazioni e programmi della pubblica amministrazione);

2. **tutti i reati informatici** previsti dall'**art. 24-bis**, D.lgs. n. 231/2001, salvo il reato previsto e punito dall'art. 640-*quinquies* c.p.:

- 2.1 gestione e controllo della struttura informatica (servizi informativi);
- 2.2 utilizzo della struttura informatica (tutte le aree dotate di *personal computer* e tutti i lavoratori e consulenti della Cima Service che vi abbiano accesso);

3. **tutti i reati societari** previsti dall'**art. 25-ter**, D.lgs. n. 231/2001:

- 3.1 redazione del bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché della relazione sulla gestione (consulenti esterni; consiglio di amministrazione; servizio contabile);
- 3.2 redazione relazione *ex art. 2409-ter* c.c. (revisore contabile);
- 3.3 controllo contabile (revisore contabile);
- 3.4 comunicazioni all'assemblea (consiglio di amministrazione; revisore contabile);
- 3.5 comunicazione a terzi, al pubblico, ai soci, ai creditori, agli organi di controllo (consiglio di amministrazione; revisore contabile; servizio contabile);

4. **alcuni reati contro la personalità individuale** (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, art. 600 c.p.; prostituzione minorile, art. 600-*bis* c.p.; pornografia minorile, art. 600-*ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico, art. 600-*quater* c.p.; pornografia virtuale, art. 600-*quater.1* c.p.) previsti dall'**art. 25-quinquies**, D.lgs. n. 231/2001:

- 4.1 Area tecnica (consulenti esterni).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

5. tutti i reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro, previsti dall'**art. 25-septies**, D.lgs. n. 231/2001:

5.1 tutte le aree e tutti i lavoratori della Società, secondo le definizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 (in particolare, artt. 2 e 3 del predetto decreto).

2.4 bis - Altri reati ritenuti a rischio per Cima Service s.r.l.

2.5 Reati presupposto ritenuti non a rischio per la Cima Service s.r.l.

Si è ritenuto che non sussistano rischi di commissione dei reati di seguito elencati, in quanto l'attività di consulenza svolta rende estremamente improbabile la commissione degli stessi:

□ **art. 25-bis**, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dal **D.L. n. 350 del 25/09/2001**, conv., con modificazioni, in L. n. 409 del 23/11/2001, relativo ai **reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo**:

– falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

– alterazione di monete (art. 454 c.p.);

– spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

– contraffazione in carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

– fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

– uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

□ **art. 25-quater**, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 7 del 14/01/2003**, relativo ai **delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico**:

– delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;

– delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 09/12/1999.

□ **art. 25-quater.1**, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 7 del 09/01/2006**, relativo alle **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**:

– mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

□ **art. 25-quinquies**, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 228 dell'11/08/2003**, relativo ad alcuni **reati contro la personalità individuale**:

– iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);

– tratta di persone (art. 601 c.p.);

– acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

□ **art. 25-sexies**, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 62 del 18/04/2005**, relativo al **market abuse**:

– abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998);

– manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998).

□ **art. 25-octies**, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal **D.lgs. n. 231 del 21/11/2007**, relativo a **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**:

– ricettazione (art. 648 c.p.);

– riciclaggio (648-*bis*);

– impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

□ **art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146**, relativo a **criminalità organizzata transnazionale**:

– associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

– associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);

– associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, lavorati esteri (291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

– associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

– disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377- *bis* c.p.);

– favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

□ il seguente reato previsto dall'**art. 24-bis**, D.lgs. n. 231/2001:

– frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640- *quinquies*).

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale, nonché di altri eventi che possano avere rilevanza da questo punto di vista.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

È compito dell'organo di vigilanza verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica, e provvedere a proporre all'organo amministrativo le relative modifiche necessarie.

2.6 La diffusione del modello tra i “portatori di interesse”, l'attività formativa e informativa

Per portatori di interesse della società, si intendono cumulativamente:

- i soci della Cima Service s.r.l.;
- i membri dell'organo amministrativo, individualmente e collegialmente considerati;
- i membri dell'organo di controllo interno, individualmente e collegialmente considerati;
- i collaboratori, interni ed esterni, della Cima Service s.r.l.;

La Cima Service s.r.l. opera affinché il modello e, le sue regole di funzionamento siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse. Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine, precisamente, la Cima Service s.r.l.:

– diffonde ai collaboratori interni copia del modello organizzativo, dei documenti esemplificativi del modello stesso e delle sue regole di funzionamento, e, precisamente:

1. **modello organizzativo** e **codice etico**: sono pubblicati sul sito *internet* della Cima Service s.r.l. e sulla rete aziendale in area dedicata; sono disponibili presso la sede legale della Cima Service s.r.l.; ove richiesto dal collaboratore, vengono consegnati in copia. Per i soggetti neoassunti, o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con la Cima Service s.r.l., tale comunicazione è effettuata nel momento in cui viene a esistenza il rapporto con la Cima Service s.r.l.;

2. **procedure** utilizzate all'interno della Cima Service s.r.l.

– fornisce ai collaboratori esterni copia del modello organizzativo e del codice etico adottato, anche per estratto o mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito *internet* della società, nonché delle procedure interne, se rilevanti per l'incarico da espletare.

Tutti i soggetti citati ai punti precedenti rilasciano alla Cima Service s.r.l. un'espressa dichiarazione di ricezione del materiale informativo. Tale dichiarazione viene conservata nel fascicolo personale di ogni collaboratore.

All'organo di vigilanza è riconosciuta la più ampia facoltà di verifica dell'avvenuta consegna del materiale informativo, mediante accesso al predetto fascicolo personale del

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

collaboratore e possibilità di estrarre copia della dichiarazione e degli altri documenti ritenuti rilevanti.

– tiene appositi **corsi di formazione** indirizzati ai collaboratori interni, documentati mediante:

1. convocazione inoltrata per iscritto o via *e-mail* almeno 10 giorni prima dell'incontro, recante il carattere obbligatorio della partecipazione allo stesso salvo giustificato motivo da documentare adeguatamente;
2. verbalizzazione dei presenti, con sottoscrizione degli stessi su appositi moduli recanti l'orario di ingresso e di uscita;
3. rendiconto all'organo di vigilanza del corso di formazione effettuato, ad opera dei soggetti incaricati della menzionata attività formativa;
4. controllo dell'apprendimento, mediante *test* di valutazione. I risultati dei predetti *test* di valutazione sono trasmessi all'organo di controllo per il relativo controllo e gli adempimenti del caso.

Il programma di formazione viene effettuato e redatto annualmente dall'organo di vigilanza, di concerto con l'organo amministrativo e di controllo.

2.7 La procedura di modifica del modello

Le eventuali modifiche o integrazioni di carattere sostanziale del modello adottato saranno proposte dall'organo di vigilanza, sottoposte all'approvazione dal parte del consiglio di amministrazione e comunicate all'organo di controllo per le eventuali osservazioni.

Le suddette modifiche e integrazioni sono da ritenersi di carattere sostanziale, esemplificativamente, nel caso in cui si rendano necessarie in relazione:

- all'evoluzione della normativa rilevante ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- al ruolo o alla composizione dell'organo di vigilanza.

Diversamente, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale, le relative modifiche del modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso organo di vigilanza. Lo stesso procederà, poi, a comunicare le modifiche effettuate al consiglio di amministrazione e contestualmente all'organo di controllo, che provvederanno a ratificarle oppure ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni.

* * * * *

Capitolo III – L'organo di vigilanza

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

3.1 Il ruolo e le caratteristiche di terzietà dell'organo di vigilanza

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente, per essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati dalla normativa, oltre ad adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo, deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento e le verifiche periodiche, a un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

3.1.1 Ruolo

Nello specifico, le attività che l'organo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia alla sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti e integrati:
 1. presentazione di proposte di adeguamento del modello agli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale;
 2. verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

3.1.2 Requisiti

I principali requisiti dell'organo sono:

- **autonomia e indipendenza:** i membri dell'organo di vigilanza sono in una posizione svincolata dalla linea gerarchica, con funzioni di *report* solo ai massimi livelli aziendali.

A questa collocazione si accompagnano, inoltre, i seguenti ulteriori requisiti:

- non attribuzione di compiti di rappresentanza dell'ente e di mansioni operative che possano portare ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari: tali caratteristiche, infatti, rendendo il membro dell'Organo partecipe di tali decisioni e attività, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- onorabilità;
- assenza di conflitti di interessi;
- assenza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice aziendale.

– **professionalità:** questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'organo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale: specificamente, competenza di natura giuridica, contabile, organizzativa, di controllo;

– **continuità di azione:** per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineatosi, è necessaria la presenza di una struttura collegiale, priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire, pareri consultivi sulla costruzione e/o modifica del modello, affinché questo non nasca già con punti di debolezza o falle in riferimento ai reati che si intende evitare: pareri consultivi, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi;

– **dotazione di risorse finanziarie adeguate:** l'organo di vigilanza deve avere a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'organo stesso nell'ambito della formazione del *budget* aziendale, della quale deve poter disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, riunioni, telefoniche ecc.).

In ragione della composizione, della dimensione e delle attività espletate dalla Cima Service s.r.l., i soggetti che fanno parte dell'organo di vigilanza non svolgono esclusivamente la predetta attività di vigilanza sul modello.

Nello statuto dell'organo di vigilanza, adottato e modificato dai membri dello stesso previa approvazione da parte del consiglio di amministrazione, è a tal fine prevista una tempistica, periodica ed adeguata, nonché le relative modalità, che i membri dell'organo devono dedicare all'espletamento, documentato, delle funzioni di vigilanza e controllo dell'attuazione dei modelli.

Il comma II, lett. d), dell'art. 6 del decreto, prevede specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organo.

Secondo le linee guida fornite da Confindustria, adottate per i motivi esposti nel paragrafo 1.2 del presente modello, l'obbligo di dare informazioni all'organo è rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguarda:

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

1. le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi ecc.);

2. le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato potrebbe richiedere una diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Nella specie le informazioni dovranno riguardare:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o da collaboratori nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 231/200;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/200;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenziazione dei procedimenti disciplinari attuabili con le relative valutazioni.

Infine, anche sulla base delle esperienze straniere e, in particolare, delle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi e dei relativi *Compliance Programs*, l'obbligo di informazione è esteso anche ai collaboratori che, a qualsiasi titolo, vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno dell'ente o a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento, le procedure, i protocolli e le direttive interne della Cima Service s.r.l..

Le predette informazioni fornite all'organo di vigilanza, che mirano a consentire il miglioramento delle attività di pianificazione dei controlli, devono essere inoltrate all'organo stesso, di regola, mediante segnalazione scritta, cartacea o telematica, recante l'identità del soggetto che effettua la segnalazione stessa.

Non si tratta, pertanto, di segnalazioni che impongano automaticamente attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati: in altre parole, all'Organo non incombe un obbligo di agire ogni qual volta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

L'organo di vigilanza è tenuto a tutelare la riservatezza di coloro che effettuano le segnalazioni.

3.2 La composizione ed il funzionamento dell'organo di vigilanza

3.2.1 Nomina e revoca dei membri dell'organo di vigilanza

La nomina dei membri dell'organo di vigilanza spetta al consiglio di amministrazione.

I membri dell'organo di vigilanza non possono essere nominati per un periodo superiore ad un esercizio, e scadono automaticamente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri dell'organo di vigilanza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di amministrazione in qualunque momento qualora ne ricorrano i presupposti.

3.2.2 Composizione

L'organo di vigilanza, al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e la professionalità, è formato dai seguenti soggetti:

1. un soggetto esperto in materie giuridiche;
2. un soggetto esperto in materia societaria, economica e contabile;
3. un esperto in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
4.
5.

I membri dell'organo di vigilanza possono essere scelti anche tra soggetti esterni alla Cima Service s.r.l. e a consulenti della stessa.

L'organo di vigilanza sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dal consiglio di amministrazione.

3.2.3 Presidente

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca l'organo di vigilanza con congruo anticipo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti con congruo anticipo.

3.2.4 Funzionamento

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Il ruolo di vigilanza dovrà ordinariamente espletarsi attraverso la messa in atto di riunioni a carattere trimestrale, nel corso delle quali l'organo, nella sua collegialità, procederà a riscontrare il rispetto delle disposizioni del modello organizzativo.

Per la validità delle riunioni e deliberazioni dell'organo di vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salva diversa previsione dello statuto. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenze e/o conferenze telefoniche).

Le deliberazioni dell'organo di vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

L'organo di vigilanza attuerà la propria azione seguendo le seguenti direttrici operative, a cui deve attenersi lo statuto:

- operando nell'ambito di tutta la realtà aziendale, al fine di accertare l'eventuale modificazione della mappatura delle aree di rischio;

- attivando ed eseguendo indagini interne, con la frequenza stabilita dallo Statuto o tenuto conto delle necessità apparenti. Il referente aziendale partecipante alla verifica è tenuto a fornire all'Organo tutto il supporto necessario al fine di consentire il più valido esperimento dell'attività di controllo e riscontro;

- operando nell'ambito delle attività già individuate quali attività sensibili, al fine di riscontrare il sostanziale rispetto delle procedure;

- studiando nuove procedure soprattutto nel caso dell'individuazione di nuove tipologie di attività da ritenersi sensibili e/o rilevanti per la realtà aziendale;

- modificando le procedure in essere, qualora l'attività aziendale subisca modifiche o si verificano altri eventi rilevanti ai fini della formalizzazione dell'attività stessa;

- modificando, se opportuno e/o necessario in ragione delle attività sopra descritte, il modello di gestione, organizzazione e controllo;

- programmando, di concerto con il consiglio di amministrazione, le attività formative rivolte al personale per quanto concerne l'evoluzione della normativa in argomento e in relazione a eventuali modifiche legislative che vadano a interessare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001;

- nel caso di accertate violazioni delle disposizioni di cui al codice etico, proponendo le sanzioni disciplinari al consiglio di amministrazione, che ha l'obbligo di valutarne l'applicazione motivando per iscritto le relative scelte.

3.2.5 Compensi dei membri dell'organo di vigilanza

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Gli eventuali compensi spettanti ai componenti dell'organo di vigilanza sono stabiliti all'atto della nomina o dal consiglio di amministrazione, tenendo conto dei diversi ruoli in esso rivestiti dai componenti e delle competenze tecniche e professionali del singolo membro.

3.2.6 Cessazione dei componenti dell'organo di vigilanza

Il membro dell'organo di vigilanza che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi membri, fatto salvo il caso di impedimento personale assoluto che, in ogni caso, comporta la cessazione immediata indipendentemente dalla ricostituzione della maggioranza.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di vigilanza è stato ricostituito.

3.2.7 Sostituzione dei componenti dell'organo di vigilanza

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare (per qualsiasi ragione) uno o più componenti, gli altri membri in carica provvedono a sostituirli con delibera approvata dal consiglio di amministrazione. I componenti così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

* * * * *

Capitolo 4 – Il sistema di organizzazione, gestione e controllo

In particolare, il codice etico, le procedure e il codice sanzionatorio

Il presente Modello si inserisce nel sistema di organizzazione, gestione e controllo della Cima Service, finalizzato alla promozione e al controllo generale della legalità, del rispetto delle regole e della correttezza, nonché volto alla promozione dell'efficienza ed efficacia in azienda.

Pertanto, il presente documento è finalizzato al controllo e alla gestione della struttura aziendale al fine di prevenire – ed eventualmente sanzionare chi commetta – i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, mentre gli altri strumenti esistenti all'interno della Cima Service s.r.l. sono volti a promuovere e controllare la legalità da un punto di vista più generale.

Pag. 56 di 80

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

In particolare, il sistema globale di organizzazione, gestione e controllo della Cima Service è così strutturato:

1. il sistema organizzativo
2. il sistema di controllo di gestione;
3. il codice etico;
4. le procedure aziendali;
5. il modello di gestione in materia di sicurezza sul lavoro;
6. il modello di gestione relativo alla certificazione di qualità;
7. la comunicazione al personale e la formazione dello stesso (programma formazione);
8. il sistema disciplinare di cui al C.C.N.L.;
9. il codice sanzionatorio previsto dal presente modello organizzativo.

La relativa documentazione è conservata per un periodo di 10 anni, su formato cartaceo, presso la sede legale della Cima Service s.r.l., ed elettronico.

La gestione e la conservazione della predetta documentazione sono effettuate dal presidente dell'organo di vigilanza, che provvederà alla sostituzione della predetta documentazione in caso di modifiche.

Il presente paragrafo riporta integralmente il codice Sanzionatorio e fornisce le linee guida utilizzate per la redazione del codice etico: tali documenti, infatti, sono stati adottati contestualmente al modello organizzativo e, pertanto, considerata anche la stretta afferenza degli stessi al presente modello, si è ritenuto opportuno operare in tal senso.

Gli ulteriori documenti, relativi agli altri elementi elencati *supra*, sono allegati al presente documento, ai fini di un'agevole consultazione e reperimento di tutta la documentazione rilevante per il sistema di gestione, organizzazione e controllo della Cima Service s.r.l..

4.1 Il codice etico

La Cima Service s.r.l. ha provveduto ad adottare e a distribuire a tutti i portatori di interesse, con le modalità sopra specificate, il codice etico.

Il modello e il codice etico sono due strumenti complementari ed integrati:

- il codice etico è improntato alla comunicazione più generale dei principi di deontologia, legalità e correttezza aziendale;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

– il presente modello, invece, risponde specificatamente alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001.

Il codice etico, pertanto, nell'ambito del modello ha la funzione di improntare a trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità l'attività, nonché, i rapporti che la società intrattiene, sia in via permanente, sia in via occasionale, con i suoi portatori di interesse e con qualunque altro soggetto comunque a essa terzo, pubblico o privato.

Gli obiettivi, voluti dalla normativa in materia di responsabilità, penale e para-penale delle imprese, risultano, quindi, pienamente raggiunti.

Il predetto documento risulta suddiviso in tre sezioni:

I. Valori e principi generali. Nell'ambito di tale sezione, si procede a statuire come l'attività della Cima Service s.r.l. debba essere realizzata secondo ineludibili criteri di onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza e completezza dell'informazione;

II. Modalità di comportamento. Nell'ambito di tale sezione, trovano specifica disciplina i rapporti con i clienti, i fornitori, i collaboratori interni ed esterni, le pubbliche amministrazioni;

III. Codice sanzionatorio. Nell'ambito di tale sezione, sono esplicate le sanzioni che dovrebbero essere comminabili, ad opera dell'organo di controllo, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nello stesso codice di comportamento aziendale.

4.2 Il codice sanzionatorio

Come si è esposto *sopra*, per rendere efficace ed effettivo il modello organizzativo e il sistema normativo interno (codice etico, protocolli, altre norme interne), è necessario approntare un appropriato **meccanismo disciplinare**, idoneo a sanzionare tutti coloro che commettono violazioni al modello di prevenzione, dal più basso al più alto dei livelli aziendali.

Precisamente, in caso di violazioni del modello organizzativo adottato dalla Cima Service s.r.l., il sistema sanzionatorio sarà applicato con le seguenti modalità:

1. Collaboratori interni

1.1 Violazione di procedure aziendali e del codice etico (salvo configurino reati ex D.lgs. n. 231/2001, su cui *infra*)

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

E' applicata la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal C.C.N.L. con eventuale sospensione cautelare dal servizio e dal compenso fino alla definizione del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui la procedura disciplinare si concluda positivamente, al collaboratore sono corrisposti i compensi arretrati.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate dal collaboratore non siano ritenute idonee, o in caso di assenza delle stesse entro il termine concesso, sono applicate le sanzioni previste dal C.C.N.L.:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- – recesso per giusta causa nei termini previsti e tenuto conto della contrattazione collettiva.

1.2 Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

Prima dell'inizio del processo penale è applicata la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal C.C.N.L. (contestazione addebito; concessione di termine di 5 gg. per fornire giustificazioni) con eventuale sospensione cautelare dal servizio e dal compenso fino alla definizione del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui la procedura disciplinare si concluda positivamente, il collaboratore riprende immediatamente il servizio, e la Cima Service s.r.l. provvede alla corresponsione delle retribuzioni o dei compensi arretrati.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate dal collaboratore non siano ritenute idonee, o in caso di assenza delle stesse entro il termine concesso, sono applicate le seguenti sanzioni, a seconda del tipo di reato:

- reati ex artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;
- reati ex art. 24-bis: a seconda della gravità del fatto:
 - I. richiamo verbale;
 - II. richiamo scritto;
 - III. mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;
 - IV. multa per un importo non superiore a dieci ore o, in caso di compenso periodico o forfettario, per un importo non superiore al 5% di tale importo;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

V. sospensione dal servizio e dal relativo compenso per un periodo non superiore a 15 giorni;

VI. recesso immediato dal rapporto lavorativo;

– reati *ex art. 25-ter*: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;

– reati *ex art. 25-quinquies*: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;

– reati *ex art. 25-septies*, a seconda della gravità del fatto:

I. richiamo scritto;

II. mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;

III. multa per un importo non superiore a dieci ore o, in caso di compenso periodico o forfettario, per un importo non superiore al 5% di tale importo;

IV. sospensione dal servizio e dal relativo compenso per un periodo non superiore a 15 giorni;

V. recesso immediato dal rapporto lavorativo.

Nel caso in cui abbia inizio un processo penale nei confronti dei collaboratori, è prevista la sospensione cautelare dal lavoro e dal compenso (qualora ne ricorrano i presupposti), fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso in cui sia pronunciata sentenza di condanna, è applicata la cessazione del rapporto lavorativo, con effetto *ex tunc*, dal momento della sospensione cautelare.

Nel caso in cui sia pronunciata sentenza di proscioglimento, il Consiglio di Amministrazione delibererà in ordine agli eventuali provvedimenti da adottare in merito al reintegro del collaboratore e/o alla relativa corresponsione dei compensi arretrati.

2. Collaboratori esterni

Si procederà a contestazione scritta dell'inadempimento, con idoneo termine al collaboratore per fornire le relative spiegazioni e ad eventuale sospensione dei pagamenti qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Nel caso in cui le spiegazioni ottenute non siano ritenute idonee, o in caso di mancata risposta entro il termine concesso, comunque non inferiore ai trenta giorni, si procederà alla risoluzione del contratto, oltre ogni conseguente eventuale richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

Le sanzioni sono proposte dall'organo di vigilanza al consiglio di amministrazione, che, di concerto con lo stesso organo di vigilanza, provvede alla relativa applicazione.

Le predette sanzioni e le modalità di applicazione delle stesse devono essere commisurate, oltre a quanto previsto nel presente codice relativamente alla tipologia di

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

sanzione applicabile, agli elementi soggettivi ed oggettivi della violazione commessa nel caso specifico.

Il controllo del rispetto delle disposizioni del codice sanzionatorio è demandato all'organo di vigilanza, il quale, nella sua azione, deve potersi avvalere della fattiva e responsabile collaborazione di tutti i destinatari del modello stesso.

Tutti i portatori di interesse devono dunque impegnarsi a riferire all'organo di vigilanza qualunque violazione dello stesso.

Al fine di evitare intollerabili pratiche dilatorie, il riscontro di infrazioni dovrà essere rapportato all'organo di vigilanza, in prima persona e per iscritto.

La società si impegna a tutelare la riservatezza delle segnalazioni, incoraggiando il senso di responsabilità di tutti i propri portatori di interessi.

* * * * *

Parte II – SPECIALE

Capitolo 1 – Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 e le aree di rischio per la Cima Service s.r.l.

In relazione alla *aree di rischio* relative ai predetti reati presupposto previsti dal decreto, evidenziate dettagliatamente nella parte I, paragrafo 2.4 del presente modello di organizzazione e gestione, si procede, in questa sede, ad individuare analiticamente le *fattispecie penalmente rilevanti* astrattamente ipotizzabili per la Cima Service s.r.l..

Si è ritenuto opportuno accompagnare l'inquadramento teorico generale con l'esemplificazione pratica di come nella realtà societaria e, più precisamente, nell'area d'interesse, quella determinata fattispecie potrebbe venire posta in essere mediante un esame "ragionato" del dettato normativo.

Tale esame consta di una parte di tenore più strettamente giuridico e, ove necessario per la comprensibilità della norma, una parte rivolta alla struttura propria della Cima Service s.r.l., mediante l'esame di specifiche condotte che, in relazione alla specificità dell'attività aziendale potrebbero potenzialmente essere poste in essere.

1.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione e le condotte criminose rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Di seguito si riportano le fattispecie di reato costituenti attività criminosa condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione, elencati agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

a) Fattispecie corruttive:

Art. 317 c.p. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.

Il pubblica ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli art. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319- *ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

322-bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

Esempi di condotte criminose rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Un collaboratore offre o promette, anche tramite terzi, una retribuzione non dovuta, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per:

– l'illegittima aggiudicazione di una gara pubblica, oppure effettua tale dazione o promessa a seguito dell'aggiudicazione, legittima o illegittima, della stessa;

– richiedere permessi, autorizzazioni, certificazioni ai competenti organi pubblici (enti locali, vigili del fuoco, A.S.L. ecc.)

– evitare l'irrogazione di una sanzione. Nel caso in esame tali fatti potrebbero verificarsi in occasione di ispezioni da parte di organi ispettivi quali: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ispettori del lavoro, A.S.L., Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia locale ecc.)

– gestione retribuzione e contribuzione del personale, ammortizzatori sociali e altri rapporti con i competenti organi pubblici (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Ministero del Lavoro ecc.).

b) Reati in tema di erogazioni pubbliche

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

c) Truffa e frode ai danni dello Stato

Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Esempi di condotte criminose potenzialmente rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Un collaboratore produce documentazione o rende dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di ottenere autorizzazioni, concessioni o finanziamenti.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Esempi di condotte criminose potenzialmente rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Un collaboratore procede all'alterazione di registri informatici, di un sistema informatico o telematico, oppure di dati, informazioni e programmi della pubblica amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare, ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, o, ancora, per modificare dati fiscali, previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'amministrazione.

1.2 I reati societari

Di seguito si riportano le fattispecie di reato costituenti attività criminosa condotta nell'ambito dei cosiddetti reati societari, elencati dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

a) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Esempi di condotte criminose potenzialmente rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

L'amministratore delegato e il consiglio di amministrazione ignorano l'esigenza di un accantonamento a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrivono un ammontare di crediti superiore al dovuto. Ciò al fine di ingannare i soci o il pubblico, oppure al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, oppure per non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

Art. 173-bis del T.U.F. (D.Lgs n. 58/1998) Falso in prospetto.

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

b) Tutela penale del capitale sociale

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

c) Tutela penale del funzionamento della società

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Esempi di condotte criminose potenzialmente rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Il presidente o il consiglio di amministrazione, anche mediante propri collaboratori, non rispettano la richiesta di informazioni da parte dei soci, del collegio sindacale, del revisore contabile, mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione richiesta.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Esempi di condotte criminose potenzialmente rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Il presidente o il consiglio di amministrazione, anche avvalendosi dei propri collaboratori, provvedono a rappresentare all'assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi, o non completi, o, comunque, alterati in alcuni contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una delibera su uno specifico argomento.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

d) Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1.3 I reati relativi alla violazione della normativa per la salute sul lavoro e sicurezza sul lavoro

Il presente paragrafo si riferisce ai reati relativi alla violazione delle normativa per la salute e sicurezza sul lavoro, secondo le fattispecie introdotte dall'art. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/2001.

a) Art. 589 comma II c.p. Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008.

La norma prevede che nel caso di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008, l'agente è punito con la reclusione da due a sette anni.

Le prescrizioni previste dal predetto articolo 55 sono le seguenti:

- valutazione dei rischi e adozione del documento di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a);
- adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d), f) dell'articolo 28;
- violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 18, c. 1, lettere q) e z), prima parte.

Si precisa che la sanzione è applicabile nei soli casi in cui la violazione sia commessa nelle seguenti aziende:

- nelle aziende di cui all'articolo 31, c. 6, lettere a), b), c), d), f);

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

b) Art. 589, comma II, c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle altre norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La norma prevede che nel caso di omicidio colposo l'agente è punito con la reclusione da due a sette anni.

c) Art. 590, terzo comma, c.p. Lesioni gravi o gravissime colpose, commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presente norma punisce colui che cagiona ad altri, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, una lesione personale colposa:

- in caso di lesioni gravi la pena è della reclusione da tre mesi a un anno, o della multa da euro 500 a euro 2.000;
- in caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da uno a tre anni.

1.4 I reati informatici e le condotte criminose rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l..

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati, secondo le fattispecie previste dall'art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001.

Art. 491-*bis* c.p. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli 476 ss. codice penale, relative ai delitti di falso materiale ed ideologico, riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni delle medesime norme, concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615-*ter* Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-*quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 615-*quinquies* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione;

dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Esempi di condotte criminose rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Integra tale condotta di intercettazione del collaboratore della società che:

– utilizza apparecchiature idonee a copiare i codici alfanumerici di accesso degli utenti. La digitazione del codice di accesso costituisce, infatti, la prima comunicazione dell'utente con il sistema informatico, con la conseguenza che la copiatura di detti codici rientra nel concetto di intercettazione di comunicazioni telematiche preso in considerazione dalla citata disposizione normativa;

– avvalendosi di mezzi atti a eludere i meccanismi di sicurezza volti a impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (password, firewall, criptazione od altri analoghi strumenti), intercetti le comunicazioni di posta elettronica indirizzate ai singoli utenti del sistema informatico utilizzato dalla Cima Service s.r.l.;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

– venuto in possesso delle comunicazioni di cui al primo comma, intercettate anche in modo non fraudolento, divulghi le predette comunicazioni, in quanto la divulgazione di comunicazioni intercettate cosiddette chiuse non è legittima.

Art. 617-*quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 635-*bis* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-*ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-*quater* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-*quinqüies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.5 I reati contro la personalità individuale e le condotte criminose rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni reati contro la personalità individuale, secondo le fattispecie previste dall'art. 25-*quinqüies* del D.lgs. n. 231/2001.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Esempi di condotte criminose rilevanti per l'attività della Cima Service s.r.l.

Commette il predetto reato il collaboratore che costringa i soggetti assistiti in ragione della propria mansione lavorativa, a effettuare le prestazioni previste dalla norma (prestazioni lavorative o sessuali; accattonaggio; altre prestazioni che comportino lo sfruttamento).

Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile.

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo c..

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-*quater* c.p. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-*quater*. 1 c.p. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Il presente documento si compone di n.80 pg . compreso il frontespizio

Letto, approvato e sottoscritto.

Brescia, 28 dicembre 2010

Il Presidente Cima Service

Geom. Roberto Baratti

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Analisi dei rischi D.lgs 231/01

1 Mappatura delle aree di rischio

“intervista” conoscitiva e preliminare con i membri del consiglio di amministrazione, incaricati di procedere alla redazione del modello: in particolare, mediante tale fase si è provveduto a effettuare una prima analisi dell'attività aziendale, dell'organigramma della Cima Service s.r.l. e della documentazione preliminare;

compilazione di apposite e approfondite *check-list*, relative alle aree di rischio di cui al D.lgs. n. 231/2001, con relative interviste ai soggetti responsabili dell'attività interessata;

in particolare, si è proceduto a effettuare compilazione di *check-list* e analisi delle attività e dei controlli aziendali in materia di *privacy* (D.lgs. n. 196/2003) e di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008);

esame documentazione relativa alle aree di rischio:

1. documentazione generale della società (statuto; visura storica C.C.I.A.A.; deleghe, procure dei membri del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato; deleghe e procure di altri collaboratori);
2. documentazione contabile e finanziaria (bilanci; note integrative; relazioni di gestione);
3. procedure e protocolli esistenti;

accessi presso la sede della Cima Service: in particolare, si è proceduto ad effettuare accessi presso (i) la sede legale, ove ha luogo l'attività amministrativa e operativa(ii);

“interviste” ai soggetti responsabili dei servizi e degli uffici, nonché ai collaboratori presenti presso la sede della stessa.

2 Analisi delle aree di rischio e *gap analysis*

A seguito di tale attività di analisi e di controllo, si è provveduto ad **individuare e analizzare le relative aree di rischio**, nonché ad effettuare le **necessarie modifiche al sistema operativo della Cima Service s.r.l.**

In particolare, si è proceduto ad apportare le necessarie modifiche al sistema delle deleghe e delle procure, al sistema dei controlli interni, nonché a modificare ed implementare le procedure aziendali che non risultavano compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

La proceduralizzazione delle attività nell'ambito delle aree sensibili, in un'ottica di rispetto delle regole, appare infatti l'unico strumento utile, per la dimensione della società, idonea a prevenire la commissione dei reati e degli altri comportamenti illegittimi.

Schematicamente, si è quindi provveduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, nonché altre tipologie di illeciti, penali, civili ed amministrativi;
 - analisi dei rischi potenziali, nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
 - individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali interessate;
 - individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
 - confronto dell'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dalla società (sul punto, si veda, più dettagliatamente, il capitolo IV del presente modello);
 - definizione e, all'occorrenza, adeguamento del sistema dei controlli interni e delle procedure (sul punto, si veda, più dettagliatamente, il capitolo IV del presente modello).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

• **CRITERI PER LA STIMA DELLA GRAVITA' E DELLA PROBABILITA'**

Dopo aver provveduto all'identificazione dei rischi vengono analizzate le modalità e i criteri per la loro valutazione.

In particolare sono state considerate le **dimensioni possibili del danno** derivante da un determinato rischio.

Si è quindi provveduto a stimare la **probabilità di accadimento** dei danni, esprimendo il livello di probabilità con giudizi di gravità in scala crescente.

PROBABILITÀ DELL'EVENTO: P		
VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> Il mancato controllo può provocare reati poco probabili indipendenti; non sono noti reati già verificatisi; il verificarsi del reato susciterebbe incredulità.
2	Poco Probabile	<ul style="list-style-type: none"> sono noti solo rarissimi reati già verificatisi; il verificarsi del reato ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> la mancanza rilevata può provocare un reato, anche se non in modo automatico o diretto; è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il reato; il verificarsi del reato ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
4	Altamente Probabile	<ul style="list-style-type: none"> esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il reato verificato; si sono già verificati reati per la stessa mancanza rilevata il verificarsi del reato conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

ENTITA' DEL DANNO: D		
VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
1	lieve	• episodio di lieve entità
2	medio	• episodio di media entità
3	grave	• episodio grave
4	gravissimo	• episodio gravissimo

ENTITA DEL RISCHIO R= P x D

PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI	
R minore di 2	Interventi migliorativi da valutare in fase di programmazione
R tra 2 e 4	Interventi migliorativi da programmare nel breve/medio termine
R tra 4 e 8	Interventi necessari e da programmare con urgenza
R maggiore di 8	Interventi indilazionabili

3 Le aree di rischio dell'attività della Cima Service s.r.l.

L'analisi dell'operatività aziendale, a seguito delle attività indicate al precedente paragrafo, ha evidenziato le seguenti aree di rischio, su cui si dirà più compiutamente nella parte speciale del Modello Organizzativo:

1. tutti reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

1.1 partecipazione a gare pubbliche, licitazioni e trattative private (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione);

1.2 rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione);

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

1.3 rapporti con esponenti degli organi di controllo (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; servizio contabile);

1.4 rapporti con organi ispettivi (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; servizio contabile; collaboratori interni ed esterni);

1.5 pagamento corrispettivi per attività svolte in favore della pubblica amministrazione (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; servizio contabile);

1.6 utilizzo della struttura informatica (collaboratori che abbiano accesso alla struttura informatica o telematica, oppure a dati, informazioni e programmi della pubblica amministrazione);

Valutazione

P=1 Il verificarsi del reato susciterebbe incredulità; non sono noti reati già verificatisi.

D=4 episodio gravissimo

R=4 (P1XD4) Interventi migliorativi da programmare nel breve

2. **tutti i reati informatici** previsti dall'**art. 24-bis**, D.lgs. n. 231/2001, salvo il reato previsto e punito dall'art. 640-*quinqüies* c.p.:

2.1 gestione e controllo della struttura informatica (servizi informativi);

2.2 utilizzo della struttura informatica (tutte le aree dotate di *personal computer* e tutti i lavoratori e consulenti della Cima Service che vi abbiano accesso);

Valutazione

P=1 Il mancato controllo può provocare reati poco probabili indipendenti; non sono noti reati già verificatisi.

D=2 episodio di media entità.

R=2 (P1XD2) Interventi migliorativi da valutare in fase di programmazione

3. **tutti i reati societari** previsti dall'**art. 25-ter**, D.lgs. n. 231/2001:

3.1 redazione del bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché della relazione sulla gestione (consulenti esterni; consiglio di amministrazione; servizio contabile);

3.2 redazione relazione *ex art. 2409-ter* c.c. (revisore contabile);

3.3 controllo contabile (revisore contabile);

3.4 comunicazioni all'assemblea (consiglio di amministrazione; revisore contabile);

3.5 comunicazione a terzi, al pubblico, ai soci, ai creditori, agli organi di controllo

Valutazione

P=1 Il mancato controllo può provocare reati poco probabili indipendenti; non sono noti reati già verificatisi.

D=2 episodio di media entità.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

R=2 (P1XD2) Interventi migliorativi da valutare in fase di programmazione (consiglio di amministrazione; revisore contabile; servizio contabile);

4. **alcuni reati contro la personalità individuale** (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, art. 600 c.p.; prostituzione minorile, art. 600-*bis* c.p.; pornografia minorile, art. 600-*ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico, art. 600-*quater* c.p.; pornografia virtuale, art. 600-*quater.1* c.p.) previsti dall'**art. 25-*quinquies***, D.lgs. n. 231/2001:

Valutazione

P=1 Il verificarsi del reato susciterebbe incredulità; non sono noti reati già verificatisi.

D=4 episodio gravissimo

R=4 (P1XD4) Interventi migliorativi da programmare nel breve

5. **tutti i reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro**, previsti dall'**art. 25-*septies***, D.lgs. n. 231/2001:

5.1 tutte le aree e tutti i lavoratori della Società, secondo le definizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 (in particolare, artt. 2 e 3 del predetto decreto).

Valutazione

P=1 Il mancato controllo può provocare reati poco probabili indipendenti; non sono noti reati già verificatisi.

D=2 episodio di media entità.

R=2 (P1XD2) Interventi migliorativi da valutare in fase di programmazione

6 Reati presupposti ritenuti non a rischio per la Cima Service s.r.l.

Si è ritenuto che non sussistano rischi di commissione dei reati di seguito elencati, in quanto l'attività di consulenza svolta rende estremamente improbabile la commissione degli stessi:

□ **art. 25-*bis***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dal **D.L. n. 350 del 25/09/2001**, conv., con modificazioni, in L. n. 409 del 23/11/2001, relativo ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo:

– falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

– alterazione di monete (art. 454 c.p.);

– spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

– contraffazione in carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

– fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

– uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

□ **art. 25-*quater***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 7 del 14/01/2003**, relativo ai **delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico**:

– delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;

– delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 09/12/1999.

□ **art. 25-*quater.1***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 7 del 09/01/2006**, relativo alle **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**:

– mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

□ **art. 25-*quinquies***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 228 dell'11/08/2003**, relativo ad alcuni **reati contro la personalità individuale**:

– iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);

– tratta di persone (art. 601 c.p.);

– acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

□ **art. 25-*sexies***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 62 del 18/04/2005**, relativo al **market abuse**:

– abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998);

– manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998).

□ **art. 25-*octies***, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal **D.lgs. n. 231 del 21/11/2007**, relativo a **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**:

– ricettazione (art. 648 c.p.);

– riciclaggio (648-*bis*);

– impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

□ **art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146**, relativo a **criminalità organizzata transnazionale**:

– associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

– associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);

– associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, lavorati esteri (291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377- bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- il seguente reato previsto dall'**art. 24-bis**, D.lgs. n. 231/2001:
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640- quinquies).

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale, nonché di altri eventi che possano avere rilevanza da questo punto di vista.

È compito dell'organo di vigilanza verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica, e provvedere a proporre all'organo amministrativo le relative modifiche necessarie.

7 Misure di controllo

I Comportamenti di Cima service con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Cima service stabilisce che è vietato ai Destinatari offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si considerano atti di corruzione i pagamenti illeciti fatti direttamente, o tramite soggetti che agiscono per conto o a vantaggio di Cima service, ad enti pubblici italiani e stranieri o a loro dipendenti.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, anche con pressioni illecite, deve informare l'Organismo di Vigilanza.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Le disposizioni indicate non si applicano alle spese di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli o agli omaggi di modico valore, che corrispondono alle normali consuetudini, sempre che non violino le disposizioni di legge.

I Destinatari non devono procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto né per sé, né per Cima service , né per soggetti terzi, a danno della Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri.

Pertanto, Cima service stabilisce che i Destinatari non devono in nessun caso:

1. far ottenere, indebitamente a Cima service contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
2. utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a Cima service , per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi.
3. far ottenere, indebitamente a clienti autorizzazione, concessioni tramite l'utilizzo di documenti falsi, corruzione, ecc..

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta, rapporto commerciale o discussione di pratiche per rilascio di autorizzazioni con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale,
- offrire o in alcun modo fornire omaggi, se non di modico valore o negli ambiti previsti dalle normative di settore applicabili;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara o nelle fasi di rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corrette pratiche previste dall'Ente Pubblico.

Per tutti i fatti che costituiscono reato, i Destinatari devono segnalare tempestivamente alle funzioni interne competenti (Organismo di Vigilanza e/o Soggetti Apicali) e, nei casi più gravi, informare l'Autorità Giudiziaria competente.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Parte II – SPECIALE

Capitolo II – La mappatura delle aree di rischio e il modello adottato dalla Cima Service s.r.l.

2.1 La storia, le aree di operatività aziendale e la struttura della società

2.1.1 La storia e la composizione della Cima Service s.r.l.

Cima Service Srl nasce IL 31 gennaio 2005 per operare nel settore della formazione, sicurezza e antincendio.

Cima Service srl è certificata ISO 9001:2008 reg.n.32485. Grazie alla professionalità e alla serietà di tutto il suo personale tecnico può affiancare e rispondere a tutte le aziende che devono assolvere agli obblighi imposti dalle normative. La stretta collaborazione dello staff fa in modo che le informazioni arrivino in tempo reale al personale aziendale preposto all'espletamento delle pratiche che interessano il settore dell'antincendio e della sicurezza sul lavoro in generale e della qualità.

Nello specifico Cima Service Srl offre i suddetti servizi:

- **Assistenza e consulenza in materia di igiene, sicurezza e prevenzione**
 - Stesura del documento di valutazione dei rischi; check-up aziendali
 - Valutazione del rischio incendio e progettazione del piano di emergenza ed evacuazione;
 - Assistenza in caso di infortuni;
 - Assistenza nella stesura di contratti d'appalto o contratti d'opera;
 - Assistenza tecnico legale

- **Valutazioni Specifiche**
 - Valutazione rischio stress da lavoro correlato
 - Valutazione esposizione alle vibrazioni
 - Valutazioni campi elettromagnetici
 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)
 - Documento programmatico della sicurezza (Privacy)
 - Ecc.

- **Rumore**
 - Rapporto rumore D.Lgs. 81/08 e smi
 - Mappature del rumore Legge 447 del 26/10/95
 - Rilievi aziendali
 - Consulenze specifiche sulle insonorizzazioni
 - Relazioni tecniche
 - Previsioni di impatto acustico

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- **Direttiva cantieri.**
 - Piano di sicurezza e coordinamento
 - Piano operativo di sicurezza
 - Piano sostitutivo della sicurezza
 - Coordinatore sicurezza durante la progettazione dell'opera
 - Coordinatore sicurezza durante l'esecuzione dell'opera
 - Assistenza alle imprese

- **Antincendio**
 - Certificato di prevenzione incendi (CPI)
 - Valutazione del rischio di incendio D.M.10/03/98
 - Piani di emergenza
 - Prove di evacuazione
 - Progettazione di impianti antincendio
 - Direzione dei lavori durante la realizzazione di opere finalizzate alla protezione antincendio
 - Certificazione di impianti e strutture

- **Settore Alimentare**
 - Definizione e monitoraggio dell'applicazione del manuale di autocontrollo alimentare (haccp);
 - Manuale di autocontrollo legionellosi;
 - Consulenza in materia ed analisi.

- **Medicina del lavoro**
 - Controlli sanitari preventivi e periodici ai lavoratori;
 - Adempimenti del medico competente
 - Valutazione ergonomica dei posti di lavoro
 - Attività di informazione e formazione dei lavoratori

- **Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 – VISION 2000 – ISO 14000 – OHSAS 18001**
 - Dopo un attenta analisi dell'azienda e la valutazione dei requisiti necessari, il consulente prepara le procedure operative legate all'ottenimento delle certificazioni;
 - Stesura ed elaborazione del Documento di Qualità;
 - Formazione al personale sul Sistema Qualità per l'effettiva attuazione e l'ottenimento finale della Certificazione rilasciata dagli appositi enti certificatori;
 - Sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001;
 - Responsabilità Sociale SA 8000;
 - Certificazione della filiera Agroalimentare;
 - Bollino blu per la ristorazione;
 - Legge sulla privacy 196/2003;
 - Sistemi organizzativi D.Lgs 231/01 e succ. L.123/07.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

➤ **Formazione ed addestramento**

Cima Service Srl centro di formazione accreditato dalla Regione Lombardia in data 22/12/2006 con Decreto n.15227, iscritta all'albo degli enti formatori al n.236 del 01/08/2008, propone una serie di corsi per la formazione del personale, quali:

- Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Corso per addetti antincendio
- Corso per addetti primo soccorso
- Corso di formazione per dirigenti e preposti
- Corso di formazione e informazione sui rischi specifici della mansione
- Corso base sugli aspetti normativi e adempimenti richiesti dal D.Lgs. 196/2003 (DPS)
- Corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi
- Corso per addetti all'utilizzo di gru di cantiere
- Corso per addetti all'utilizzo di piattaforme aeree
- Corso per addetti all'utilizzo di scale e trabattelli
- Corso per conducenti mezzi d'opera
- Corso per utilizzatori di autogru e semoventi
- Corso per utilizzatori mezzi di sollevamento "Ragni"
- Corso per utilizzatori mezzi intermedi di sollevamento
- Corsi per alimentaristi
- Corsi di informazione sulle problematiche connesse all'igiene e sicurezza sul lavoro
- Corsi di valorizzazione e autostima
- Corsi di marketing

I corsi, in presenza di un certo numero di partecipanti, possono essere proposti anche all'interno delle aziende clienti.

➤ **Settore ambiente**

- Iscrizione SISTRI;
- Iscrizioni all'Albo dei Gestori Ambientali
- Consulenze su recupero, smaltimento, stoccaggio, trasporto rifiuti e relative autorizzazioni
- Progetti per il rilascio di autorizzazioni per emissioni in atmosfera, autodemolizioni, ecc.
- Valutazioni di impatto ambientale
- Analisi per emissioni atmosferiche e verifica dei limiti di emissioni
- Registrazione EMAS, norma ISO 14001, sistema di gestione ambientale
- Imballaggi: consulenza in merito all'adesione al CONAI, contributi ambientali, ecc
- Consulenza in merito al trattamento delle sostanze pericolose quali amianto, azoto, PCB/PCT, ecc.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

2.1.2 Le aree di operatività

Oggetto della società, a norma dell'art. 2 dello statuto sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero delle seguenti attività:

- la consulenza, l'erogazione di servizi per le aziende in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, antincendio, prevenzione degli infortuni, qualità e ambiente e la realizzazione di idonei corsi di formazione nel campo della sicurezza e igiene sul lavoro e della qualità e ambiente;
- la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di impianti e strutture antinfortunistiche ed antincendio;
- la commercializzazione di prodotti antinfortunistici, in proprio o attraverso una rete di agenti e rappresentanti.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione dell'attività di cui alle leggi 1815/1939, 1/1991, 52/1991 e 197/1991 ed ai Decreti legislativi n. 385/1993 e n. 415/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni e di altre garanzie a favore di terzi, purchè strumentali all'oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, assumere, con attività non esercitata nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/1991 convertito alla legge 197/1991.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

2.1.3 La struttura

La *corporate governance* della Cima service è così strutturata:

Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dellaalzata di mano, salvo l'assemblea stabilisca diverse modalità di votazione.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via *fax*, *internet*, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel precedente paragrafo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci, entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

Qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e, qualora lo ritenesse utile, il bilancio preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e, in ogni caso, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;
3. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;
4. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;
5. determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
6. approva e modifica i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;
7. delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto della Cima Service s.r.l., o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
9. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
10. delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
11. approva il programma di mobilità di cui all'art. 8, L. n. 236/1993, in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;
12. delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;
13. delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale ai sensi del regolamento delle prestazioni dei soci.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni, o, eccezionalmente e per speciali motivi, entro 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

L'**assemblea straordinaria**, ai sensi di legge, delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. su fusioni o scissioni;
3. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cima Service s.r.l.;
4. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
5. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dello statuto;
6. su qualunque altro argomento per legge di sua competenza.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone due membri.

Gli amministratori durano in carica per tempo indeterminato e i suoi componenti sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese, a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, c. IV, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo fax o posta elettronica, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è investito della più ampia gestione della società.

Spetta, pertanto, al consiglio di amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle eventuali assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Il Consiglio di amministrazione relaziona in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica in relazione all'osservanza delle norme. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al presidente, tra gli altri, sono conferiti i seguenti poteri:

1. tenere e firmare la corrispondenza della società;
2. richiedere agli enti appaltanti, sia pubblici che privati, di essere invitati alle gare di appalto e di concessione, sottoscrivendo gli atti e rendendo le dichiarazioni previste dalla legge, nonché manifestare la volontà di procedere alla costituzione di eventuali associazioni temporanee di imprese;
3. partecipare, in nome e per conto della società, ad aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso, offerte prezzi, trattative private, concessioni, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola contrattuale, nonché adempiere e sottoscrivere quanto necessario per il perfezionamento dei succitati atti;
4. formulare l'offerta e sottoscrivere i documenti necessari per la partecipazione alle gare di appalto indette da qualsiasi ente pubblico o privato avente sede in qualunque dei paesi esteri sia europei che extraeuropei; compiere tutti gli atti attinenti all'aggiudicazione dei succitati appalti, quali la stipula dei contratti ed ogni atto inerente; accettare e firmare tutti i documenti relativi ai lavori di cui sopra; riscuotere i mandati di pagamento relativi ai succitati lavori e rilasciare quietanza, compiere tutto quanto necessario per la partecipazione, stipula ed esecuzione degli appalti di cui sopra;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- 5.** stipulare e sottoscrivere contratti di appalto di qualsiasi natura e specie e sottoscrivere tutti i documenti necessari al perfezionamento dei suddetti contratti;
- 6.** accettare e sottoscrivere tutti i documenti relativi ai contratti in corso di esecuzione;
- 7.** stipulare, concludere, firmare ed eseguire: contratti di acquisto, di vendita e di permuta, anche con iscrizione di privilegi e/o con riserva di proprietà di beni mobili, materiali, merci in genere, inerenti sia direttamente sia indirettamente all'attività sociale inclusi gli impianti ed i macchinari occorrenti agli edifici industriali e commerciali, i beni per l'arredamento degli uffici e dei magazzini, gli autoveicoli e gli altri beni soggetti ad immatricolazione, l'attrezzatura e qualunque altro bene mobile necessario per il raggiungimento degli scopi sociali; contratti bancari con qualsiasi istituto di credito o privato banchiere di conto corrente, di deposito, di locazione di cassette di sicurezza, di apertura di credito, di anticipazione anche mediante conferimento di mandato irrevocabile all'incasso;
- 8.** modificare, annullare, risolvere, rescindere e recedere dai contratti ed atti di cessione per i quali è stato conferito potere di stipula, anche senza corresponsioni ed esecuzione di indennizzi;
- 9.** iniziare con qualsiasi atto introduttivo, resistere in giudizio, gestire tutte le controversie extragiudiziali e giudiziali attive e passive, civili, penali o amministrative, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria;
- 10.** nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;
- 11.** stipulare e sottoscrivere transazioni; incassare o versare somme, rilasciare quietanze liberatorie;
- 12.** stipulare e sottoscrivere compromessi arbitrali, anche irrituali, nominando arbitri e arbitratori, con facoltà di accettare e di impugnare il lodo;
- 13.** costituire associazioni temporanee di imprese, anche ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.lgs. n. 406/91, dell'art. 13, Legge n. 109/1994 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscrivere i relativi mandati speciali con rappresentanza, procura e tutti gli atti necessari per il perfezionamento delle suddette operazioni;
- 14.** previo assenso del consiglio di amministrazione, partecipare alla costituzione di società anche consortili aventi per oggetto l'esecuzione di appalti e/o concessioni acquisite e/o affidate ad associazioni temporanee di imprese costituite anche ai sensi dell'art. 22 e ss. del D.lgs. n. 406/91, dell'art. 13 Legge 109/94 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 358/1992; definire la ragione sociale; approvare lo statuto;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

determinare la quota di partecipazione; sottoscrivere e versare il capitale sociale; nominare gli amministratori e le altre cariche sociali, sottoscrivere e compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'atto;

15. partecipare agli atti inerenti lo scioglimento di società partecipate, nominare il/i liquidatore/i, approvare i relativi bilanci, compiere tutti gli atti utili al buon fine della procedura di liquidazione;

16. previo assenso del consiglio di amministrazione, acquistare e/o alienare quote ed azioni di società di capitali, sia quotate in borsa che non; acquistare o cedere quote di fondo consortile di consorzi, recedere da consorzi;

17. previo assenso del consiglio di amministrazione, aumentare o diminuire le quote di fondo consortile dei consorzi a cui la società partecipa;

18. previo assenso del consiglio di amministrazione, aumentare o diminuire le quote di capitale sociale possedute in società partecipate di qualunque natura;

19. rappresentare la società nei rapporti con le pubbliche amministrazioni comunali, gli enti, le prefetture, i provveditorati, i Ministeri ed ogni altro ufficio di qualsiasi genere;

20. emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito e di accredito, ricevute; addivenire a ricognizioni e liquidazioni di conti presso e con chiunque, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti;

21. esigere, riscuotere e cedere somme comunque dovute alla società, ritirare depositi anche giudiziari, rilasciare in ogni caso quietanza e scarichi, nelle debite forme, pagare quanto dovuto dalla società a terzi; emettere tratte su clienti a copertura di quanto dovuto dagli stessi al costituente, procedere all'incasso delle stesse anche mediante incasso salvo buon fine a valere su specifiche linee di credito concesse;

22. girare per lo sconto pagherò e cambiali tratte; girare per l'incasso assegni bancari e circolari, vaglia postali, ordinativi e mandati di pagamento di qualunque genere rilasciati da terzi alla società; esigerli ed incassarli rilasciandone quietanza;

23. accettare tratte passive e pagherò cambiali; emettere effetti cambiari ai sensi della legge n. 1329/1965; avallare effetti cambiari. In caso di mancato pagamento di effetti concessi e girati all'ordine del costituente, fare levare protesto, emettere tratte di rivalsa ed esercitare l'azione cambiaria in relazione a detti titoli;

24. rappresentare la società avanti le filiali della Banca di Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi, nonché presso le banche agenti per tutte le operazioni finanziarie e commerciali anche in valuta;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

25. rilasciare e contrarre con istituti di credito, assicurativi ed ogni altro soggetto, fideiussioni, depositi cauzionali a garanzia degli impegni assunti dalla Cima Service s.r.l.; compiere ogni atto necessario per l'accettazione di garanzie prestate da terzi e/o per l'esecuzione di obbligazioni prestate in favore della società;

26. richiedere a qualsiasi istituto di credito ordinario e/o speciale e/o privato banchiere e/o compagnia di assicurazione il rilascio di fideiussioni senza limiti di somma né di termine per partecipare a gare di appalto in Italia e all'estero o per particolari contratti o per rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato di somme per imposte dirette o indirette;

27. disporre e prelevare da conti correnti bancari, anche di corrispondenza, a favore della società o di terzi mediante emissione di assegni bancari o mediante disposizioni per corrispondenza, a valere sia sulle disponibilità liquide che sulle linee di credito concesse; compiere qualsiasi operazione di addebito e di accredito sui suddetti conti; richiedere libretti di assegni relativi ai conti correnti; richiedere aperture di credito in conto corrente, scoperti, sconti e castelletti e richiedere crediti in genere anche sotto forma di prestiti di titoli di qualunque genere;

28. rappresentare la società presso qualsiasi ufficio pubblico o soggetto privato ed in particolare presso gli uffici e le casse del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle sezioni provinciali della Tesoreria di Stato, delle Tesorerie delle Regioni, delle Province e dei Comuni, delle esattorie comunali e consorziali, compiendo tutte le operazioni necessarie, nessuna esclusa od eccettuata, previste dalle rispettive leggi speciali compreso la costituzione e lo svincolo di cauzioni in titoli o in denaro, e la riscossione di pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo emessi a favore della società, ottenendo e rilasciando quietanze e scarico nelle debite forme, con esonero degli uffici suddetti e dei loro funzionari da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle operazioni stesse;

29. rappresentare la società presso gli uffici e le casse delle compagnie di trasporto per terra, mare e cielo, sia italiane che straniere, eseguendo spedizioni e ritiro merci; rappresentare la società presso i magazzini generali, i punti ed i depositi franchi;

30. stipulare, sottoscrivendo tutti gli atti necessari, con le compagnie di assicurazione, polizze per qualunque rischio e qualsiasi ammontare, presentare denunce per danni, assistere a perizie, accettare liquidazioni anche in via di amichevole transazione, nonché richiedere il rilascio di fideiussioni e depositi cauzionali in dipendenza dell'assunzione ed esecuzione degli appalti sia in Italia che all'estero;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

- 31.** rappresentare la società, per compiere qualsiasi tipo di atto, presso gli uffici dei soggetti erogatori di energia elettrica, acqua, gas, dei gestori di telecomunicazioni e delle Poste e Telegrafi, in particolare aprendo e chiudendo presso questi ultimi, conti correnti postali, versando e prelevando sugli stessi nell'ambito delle vigenti disposizioni; ritirare vaglia, pacchi, raccomandate e sottoscrivendo le relative ricevute;
- 32.** rappresentare la società avanti qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferica, compresi i Ministeri, le Direzioni Generali, le Prefetture, le Questure, gli Uffici, gli Enti locali ed autonomi, per il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, certificazioni di qualsiasi natura;
- 33.** compiere qualsiasi operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, richiedendo trapassi, aggiornamenti ed individuazione di situazioni, sottoscrivendo atti e documenti in nome della società senza che carenza di poteri possa essere opposta;
- 34.** rappresentare la società presso gli Uffici delle Entrate, gli Uffici del registro e del Bollo, gli Uffici per l'Imposta sul Valore Aggiunto, gli Uffici Tecnici Erariali, gli Uffici Distrettuali delle Imposte, gli Uffici Comunali, inclusi quelli per i tributi locali, sottoscrivendo e presentando dichiarazioni, denunce, ricorsi e reclami previsti dalla legislazione tributaria vigente e dalle modifiche eventualmente apportate alla stessa;
- 35.** sottoscrivere le dichiarazioni periodiche ed annuali per l'Imposta sul Valore Aggiunto, la dichiarazione unica sui redditi nonché le comunicazioni ed i moduli per i redditi di terzi soggetti a ritenuta, nonché qualsiasi altra dichiarazione relativa ad imposte e tasse di qualsiasi genere;
- 36.** assumere, promuovere, trasferire e licenziare impiegati ed addetti in genere nel rispetto della vigente legislazione del lavoro, determinandone le qualifiche, le retribuzioni, le cauzioni e le liquidazioni; nominare ausiliari di commercio, depositari, agenti e rappresentanti con e senza deposito, determinandone le concessioni e le provvigioni nonché le zone di attività; sottoscrivere contratti di collaborazione a progetto e occasionali;
- 37.** rappresentare la società presso le organizzazioni sindacali, l'Ispettorato del lavoro, gli Istituti per le assicurazioni obbligatorie, gli Istituti previdenziali e assistenziali in genere, conciliare le vertenze anche in materia di lavoro, sottoscrivendo i relativi verbali;
- 38.** sottoscrivere e presentare agli uffici preposti le dichiarazioni obbligatorie in materia di lavoro quali denunce INPS e INAIL, dichiarazioni periodiche, dichiarazioni ai dipendenti quali a titolo esemplificativo i modelli 101-102 e CUD;
- 39.** costituire in mora i debitori, fare elevare atti di protesto, intimare precetti, provvedere ad atti conservativi ed esecutivi curandone, occorrendo, la revoca;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

intervenire nelle procedure di amministrazione controllata di concordato, di fallimento, ed in qualsiasi procedura concorsuale di terzi; insinuare e denunciare crediti, dichiarandone la realtà e verità, concorrere alla nomina di commissioni di vigilanza e farne eventualmente parte;

40. riscuotere tutti i mandati emessi dalle committenze in dipendenza dell'esecuzione dei lavori che la società ha assunto ed andrà ad assumere e rilasciare quietanze provvisorie, definitive e liberatorie, in nome e per conto della stessa;

41. delegare a soci e/o dipendenti il potere di partecipare alle assemblee ordinarie e/o straordinarie delle società, enti, consorzio o qualsiasi altra forma societaria a cui la società partecipa nel rispetto delle norme vigenti.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri al vice Presidente od a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

Il collegio sindacale (oggi non presente)

Se obbligatorio per legge, l'assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi del presente statuto ai soci finanziatori.

Esso è nominato e funziona a norma di legge.

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea a norma di legge, con riferimento alle vigenti tariffe professionali relative.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il controllo contabile è attribuito, a scelta dell'assemblea, al Collegio Sindacale - in quanto ciò sia consentito dalla legge ed a condizione che i suoi membri siano revisori contabili - o a revisore contabile o società di revisione.

In difetto di diversa deliberazione ed in quanto ciò sia consentito dalla legge, il controllo contabile spetta ad un revisore contabile o a società di revisione iscritti al Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale può inoltre essere nominato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2.2 La funzione, i principi ispiratori e la struttura del modello

In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti, il consiglio di amministrazione, tenendo conto dell'organizzazione aziendale, della struttura della società e delle attività svolte, ha valutato la necessità di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, nonché di istituire l'organo di vigilanza.

Tale scelta organizzativa è stata effettuata nell'ottica di maggior tutela possibile per la società: infatti, il D.lgs. n. 231/2001 non prevede espressamente l'obbligo giuridico di adottare il modello di organizzazione, ma, è in ogni caso un obbligo per rimanere accreditati alla Regione Lombardia come ente di formazione. L'adozione del modello e l'istituzione dell'organo di vigilanza rappresentano l'*unico* modo per escludere o ridurre la responsabilità amministrativa, ed evitare le relative gravi sanzioni previste dal decreto.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Da questo punto di vista, pertanto, è preciso obbligo dell'organo amministrativo compiere scelte che siano informate e meditate, anche in ragione delle norme in tema di diligenza e di responsabilità dello stesso nella gestione della società¹.

In relazione alla responsabilità dell'ente di cui al decreto n. 231/2001, più precisamente, gli amministratori devono obbligatoriamente valutare l'opportunità di adottare il modello di organizzazione e gestione: all'esito di tale valutazione, gli amministratori potrebbero anche decidere che l'adozione di tale modello non sia necessaria per l'ente, perché, ad esempio, ritengono insussistente il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, valutando, quindi, antieconomica l'adozione del sistema di prevenzione delineato da tale normativa.

Nel caso in cui, però, fossero successivamente commessi reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, e l'ente ne subisse le relative conseguenze, la scelta di non adottare il modello sarà ritenuta scorretta, e, da un lato, l'amministratore potrebbe subirne le relative conseguenze, civili² e/o penali³; dall'altro lato, inoltre, l'applicazione delle sanzioni all'impresa incide direttamente sulla società e sugli interessi dei soci della stessa.

Inoltre, a prescindere dall'aspetto strettamente giuridico e sanzionatorio, l'adozione di un sistema di regole volte a promuovere valori di tipo etico, rappresenta certamente un'opportunità e un'occasione di crescita e di sviluppo dell'impresa, di miglioramento e di valorizzazione dell'attività della Cima service s.r.l..

Sul punto, si precisa che, gli enti accreditati presso la Regione Lombardia prevedono quale requisito necessario ed indispensabile il possesso del modello organizzativo previsto dal D.lgs. n. 231/2001, e pertanto, l'introduzione del modello organizzativo previsto dal decreto è divenuta di fatto necessaria.

¹ Si fa riferimento, in particolare, all'art. 2392 c.c., in base a cui *“gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”*. In caso di danni cagionati alla società dall'inosservanza di tali doveri, inoltre, essi sono responsabili verso la società medesima. Sul punto, si precisa che la nuova formulazione della norma, a seguito della riforma del diritto societario, è più ampia di quella precedente e si riferisce non alla generica diligenza del buon padre di famiglia, ma, viceversa, prevede che gli amministratori agiscano con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

² Si tratta, precisamente, della responsabilità per i danni cagionati all'ente dalla mancata adozione del modello di organizzazione (art. 2392 c.c.).

³ Si tratta della penale responsabilità dell'amministratore, in concorso con il soggetto agente, per non aver impedito un evento che, in ragione della sua funzione di amministratore, aveva l'obbligo di impedire (art. 40, comma 2, c.p.).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Pertanto, la Cima Service s.r.l. ha deciso di effettuare tale scelta organizzativa da più punti di vista:

- tutela dell'ente e dei suoi amministratori da responsabilità civili, penali e amministrative;
- promozione di operatività, sviluppo e crescita della società;
- promozione del controllo della legalità, del rispetto delle regole e della correttezza in ambito aziendale;
- adempimenti per il mantenimento dell'atto di accreditamento.

E' in questa ottica sinergica che si è proceduto a revisionare ed implementare le procedure interne, nonché a prevedere un sistema sanzionatorio che colpisca non solo i comportamenti che costituiscono reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ma, viceversa, tutti i comportamenti commessi con violazione delle regole aziendali.

A solo titolo di esempio, si segnala che si è ritenuto opportuno prevedere regole per l'attività aziendale relativa alla stipulazione dei contratti con soggetti privati, al fine di prevenire la c.d. "corruzione privata".

Il modello di organizzazione e gestione contenuto nel presente documento, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente, individua (anche mediante rinvio ad altri documenti aziendali), descrive e analizza i seguenti elementi, previsti dalla legge (artt. 6, comma 2; 7, commi 3 e 4, D.lgs. n. 231/2001):

1. le attività svolte dall'ente in relazione al proprio oggetto sociale;
2. l'attività svolta dall'ente per individuare le proprie aree di rischio (cosiddette attività di *risk e gap analysis*);
3. i reati che, in base alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;
4. i meccanismi e le procedure utilizzate dall'ente al fine di prevenire i reati medesimi (si tratta, cioè, dei protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato, sotto la responsabilità dei soggetti preposti allo svolgimento);
5. le modalità di gestione delle risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) impiegate dall'ente ai fini della prevenzione dei reati;
6. la composizione e il funzionamento dell'organo di vigilanza;
7. il sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organo di vigilanza, da parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;
8. la comunicazione e la formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

9. i meccanismi sanzionatori a carico del personale in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;

10. il codice etico adottato dall'ente;

11. procedure di verifica periodica e di revisione dell'efficacia dei modelli e dell'organo di vigilanza.

2.3 La procedura di adozione del modello

Il modello organizzativo e il codice etico sono stati adottati dal consiglio di amministrazione con verbale del 28 dicembre 2010.

Con tale atto è stato istituito, altresì, l'organo di vigilanza, previsto dall'art. 6, comma I, D.lgs. n. 231/2001.

L'attività di analisi e di controllo è stata condotta dai membri del consiglio di amministrazione della Cima Service s.r.l..

Precisamente, l'attività prodromica alla redazione e adozione del modello organizzativo si è sviluppata secondo le seguenti fasi:

2.3.1 Mappatura delle aree di rischio

“intervista” conoscitiva e preliminare con i membri del consiglio di amministrazione, incaricati di procedere alla redazione del modello: in particolare, mediante tale fase si è provveduto a effettuare una prima analisi dell'attività aziendale, dell'organigramma della Cima Service s.r.l. e della documentazione preliminare;

compilazione di apposite e approfondite *check-list*, relative alle aree di rischio di cui al D.lgs. n. 231/2001, con relative interviste ai soggetti responsabili dell'attività interessata;

in particolare, a seguito delle modifiche legislative intervenute⁴ si è proceduto a effettuare compilazione di *check-list* e analisi delle attività e dei controlli aziendali in materia di *privacy* (D.lgs. n. 196/2003) e di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008);

esame documentazione relativa alle aree di rischio:

1. documentazione generale della società (statuto; visura storica C.C.I.A.A.; deleghe, procure dei membri del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato; deleghe e procure di altri collaboratori);

2. documentazione contabile e finanziaria (bilanci; note integrative; relazioni di gestione);

⁴ Precisamente, si tratta della (i) legge n. 48 del 18/03/2008 e del (ii) D.lgs. n. 81/2008, che hanno introdotto tra i reati presupposto rilevanti, rispettivamente, i reati informatici ed i delitti di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

3. procedure e protocolli esistenti;

- accessi presso la sede della Cima Service: in particolare, si è proceduto ad effettuare accessi presso (i) la sede legale, ove ha luogo l'attività amministrativa e operativa(ii);
- "interviste" ai soggetti responsabili dei servizi e degli uffici, nonché ai collaboratori presenti presso la sede della stessa.

2.3.2 Analisi delle aree di rischio e gap analysis

A seguito di tale attività di analisi e di controllo, si è provveduto ad **individuare e analizzare le relative aree di rischio**, nonché ad effettuare le **necessarie modifiche al sistema operativo della Cima Service s.r.l.**

In particolare, si è proceduto ad apportare le necessarie modifiche al sistema delle deleghe e delle procure, al sistema dei controlli interni, nonché a modificare ed implementare le procedure aziendali che non risultavano compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001.

La proceduralizzazione delle attività nell'ambito delle aree sensibili, in un'ottica di rispetto delle regole, appare infatti l'unico strumento utile, per la dimensione della società, idonea a prevenire la commissione dei reati e degli altri comportamenti illegittimi.

Schematicamente, si è quindi provveduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- individuazione attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, nonché altre tipologie di illeciti, penali, civili ed amministrativi;
 - analisi dei rischi potenziali, nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
 - individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali interessate;
 - individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
 - confronto dell'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dalla società (sul punto, si veda, più dettagliatamente, il capitolo IV del presente modello);
 - definizione e, all'occorrenza, adeguamento del sistema dei controlli interni e delle procedure (sul punto, si veda, più dettagliatamente, il capitolo IV del presente modello).

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

2.4 Le aree di rischio dell'attività della Cima Service s.r.l.

L'analisi dell'operatività aziendale, a seguito delle attività indicate al precedente paragrafo, ha evidenziato le seguenti aree di rischio, su cui si dirà più compiutamente nella parte speciale del Modello Organizzativo:

1. tutti reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

1.1 partecipazione a gare pubbliche, licitazioni e trattative private (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione);

1.2 rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione);

1.3 rapporti con esponenti degli organi di controllo (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; servizio contabile);

1.4 rapporti con organi ispettivi (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; servizio contabile; collaboratori interni ed esterni);

1.5 pagamento corrispettivi per attività svolte in favore della pubblica amministrazione (consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; servizio contabile);

1.6 utilizzo della struttura informatica (collaboratori che abbiano accesso alla struttura informatica o telematica, oppure a dati, informazioni e programmi della pubblica amministrazione);

2. tutti i reati informatici previsti dall'art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001, salvo il reato previsto e punito dall'art. 640-*quinquies* c.p.:

2.1 gestione e controllo della struttura informatica (servizi informativi);

2.2 utilizzo della struttura informatica (tutte le aree dotate di *personal computer* e tutti i lavoratori e consulenti della Cima Service che vi abbiano accesso);

3. tutti i reati societari previsti dall'art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001:

3.1 redazione del bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché della relazione sulla gestione (consulenti esterni; consiglio di amministrazione; servizio contabile);

3.2 redazione relazione ex art. 2409-ter c.c. (revisore contabile);

3.3 controllo contabile (revisore contabile);

3.4 comunicazioni all'assemblea (consiglio di amministrazione; revisore contabile);

3.5 comunicazione a terzi, al pubblico, ai soci, ai creditori, agli organi di controllo (consiglio di amministrazione; revisore contabile; servizio contabile);

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

4. **alcuni reati contro la personalità individuale** (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, art. 600 c.p.; prostituzione minorile, art. 600-*bis* c.p.; pornografia minorile, art. 600-*ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico, art. 600-*quater* c.p.; pornografia virtuale, art. 600-*quater.1* c.p.) previsti dall'**art. 25-*quinquies***, D.lgs. n. 231/2001:

4.1 Area tecnica (consulenti esterni).

5. **tutti i reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro**, previsti dall'**art. 25-*septies***, D.lgs. n. 231/2001:

5.1 tutte le aree e tutti i lavoratori della Società, secondo le definizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 (in particolare, artt. 2 e 3 del predetto decreto).

2.4 bis - Altri reati ritenuti a rischio per Cima Service s.r.l.

2.5 Reati presupposto ritenuti non a rischio per la Cima Service s.r.l.

Si è ritenuto che non sussistano rischi di commissione dei reati di seguito elencati, in quanto l'attività di consulenza svolta rende estremamente improbabile la commissione degli stessi:

□ **art. 25-*bis***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dal **D.L. n. 350 del 25/09/2001**, conv., con modificazioni, in L. n. 409 del 23/11/2001, relativo ai **reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo**:

– falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

– alterazione di monete (art. 454 c.p.);

– spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

– contraffazione in carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

– fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

– uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

□ **art. 25-*quater***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 7 del 14/01/2003**, relativo ai **delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico**:

– delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

– delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 09/12/1999.

□ **art. 25-*quater*.1**, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 7 del 09/01/2006**, relativo alle **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**:

– mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

□ **art. 25-*quinquies***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 228 dell'11/08/2003**, relativo ad alcuni **reati contro la personalità individuale**:

– iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);

– tratta di persone (art. 601 c.p.);

– acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

□ **art. 25-*sexies***, D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla **L. n. 62 del 18/04/2005**, relativo al **market abuse**:

– abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998);

– manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998).

□ **art. 25-*octies***, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal **D.lgs. n. 231 del 21/11/2007**, relativo a **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**:

– ricettazione (art. 648 c.p.);

– riciclaggio (648-*bis*);

– impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

□ **art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146**, relativo a **criminalità organizzata transnazionale**:

– associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

– associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);

– associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, lavorati esteri (291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

– associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

– disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377- *bis* c.p.);

– favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

□ il seguente reato previsto dall'**art. 24-bis**, D.lgs. n. 231/2001:

– frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640- quinquies).

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale, nonché di altri eventi che possano avere rilevanza da questo punto di vista.

È compito dell'organo di vigilanza verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica, e provvedere a proporre all'organo amministrativo le relative modifiche necessarie.

2.6 La diffusione del modello tra i “portatori di interesse”, l'attività formativa e informativa

Per portatori di interesse della società, si intendono cumulativamente:

- i soci della Cima Service s.r.l.;
- i membri dell'organo amministrativo, individualmente e collegialmente considerati;
- i membri dell'organo di controllo interno, individualmente e collegialmente considerati;
- i collaboratori, interni ed esterni, della Cima Service s.r.l.;

La Cima Service s.r.l. opera affinché il modello e, le sue regole di funzionamento siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse. Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine, precisamente, la Cima Service s.r.l.:

– diffonde ai collaboratori interni copia del modello organizzativo, dei documenti esemplificativi del modello stesso e delle sue regole di funzionamento, e, precisamente:

1. **modello organizzativo** e **codice etico**: sono pubblicati sul sito *internet* della Cima Service s.r.l. e sulla rete aziendale in area dedicata; sono disponibili presso la sede legale della Cima Service s.r.l.; ove richiesto dal collaboratore, vengono consegnati in copia. Per i soggetti neoassunti, o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con la Cima Service s.r.l., tale comunicazione è effettuata nel momento in cui viene a esistenza il rapporto con la Cima Service s.r.l.;

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

2. **procedure** utilizzate all'interno della Cima Service s.r.l.

– fornisce ai collaboratori esterni copia del modello organizzativo e del codice etico adottato, anche per estratto o mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito *internet* della società, nonché delle procedure interne, se rilevanti per l'incarico da espletare.

Tutti i soggetti citati ai punti precedenti rilasciano alla Cima Service s.r.l. un'espressa dichiarazione di ricezione del materiale informativo. Tale dichiarazione viene conservata nel fascicolo personale di ogni collaboratore.

All'organo di vigilanza è riconosciuta la più ampia facoltà di verifica dell'avvenuta consegna del materiale informativo, mediante accesso al predetto fascicolo personale del collaboratore e possibilità di estrarre copia della dichiarazione e degli altri documenti ritenuti rilevanti.

– tiene appositi **corsi di formazione** indirizzati ai collaboratori interni, documentati mediante:

1. convocazione inoltrata per iscritto o via *e-mail* almeno 10 giorni prima dell'incontro, recante il carattere obbligatorio della partecipazione allo stesso salvo giustificato motivo da documentare adeguatamente;
2. verbalizzazione dei presenti, con sottoscrizione degli stessi su appositi moduli recanti l'orario di ingresso e di uscita;
3. rendiconto all'organo di vigilanza del corso di formazione effettuato, ad opera dei soggetti incaricati della menzionata attività formativa;
4. controllo dell'apprendimento, mediante *test* di valutazione. I risultati dei predetti *test* di valutazione sono trasmessi all'organo di controllo per il relativo controllo e gli adempimenti del caso.

Il programma di formazione viene effettuato e redatto annualmente dall'organo di vigilanza, di concerto con l'organo amministrativo e di controllo.

2.7 La procedura di modifica del modello

Le eventuali modifiche o integrazioni di carattere sostanziale del modello adottato saranno proposte dall'organo di vigilanza, sottoposte all'approvazione dal parte del consiglio di amministrazione e comunicate all'organo di controllo per le eventuali osservazioni.

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV

Le suddette modifiche e integrazioni sono da ritenersi di carattere sostanziale, esemplificativamente, nel caso in cui si rendano necessarie in relazione:

- all'evoluzione della normativa rilevante ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- al ruolo o alla composizione dell'organo di vigilanza.

Diversamente, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale, le relative modifiche del modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso organo di vigilanza. Lo stesso procederà, poi, a comunicare le modifiche effettuate al consiglio di amministrazione e contestualmente all'organo di controllo, che provvederanno a ratificarle oppure ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni.

* * * * *

Data	Indice Rev.	Descrizione	Emesso da:	Approvato da:
2010	00	Prima emissione	Legale Rappresentante	OdV